COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MALFATTI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 108

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

SCOTTI ed altri: Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (1120) 108

PRESIDENTE 108, 109, 110, 111
CASCIO 109
DAL SASSO 109
POSTAL, *Relatore* 108, 109, 110, 111
RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 110
VESPIGNANI 110

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Emissione di biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000 (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1904) 111

PRESIDENTE 111, 112, 113
DAL SASSO 112

PAG.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 112
SINESIO, *Relatore* 111, 112
VESPIGNANI 112

Autorizzazione a vendere all'ospedale civile Umberto I, con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex ospedale baraccato », sito in detto comune (1502) 113

PRESIDENTE 113, 114, 115
ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 115
CIRILLO 113, 114
COLUCCI 114
VINCENZI, *Relatore* 113, 114, 115

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 (1569) 116

PRESIDENTE 116, 117
ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 117
AZZARO, *Relatore* 116
CASCIO 116
DAL SASSO 117
NICCOLAI CESARINO 116

PAG.

Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati (1572) 118

PRESIDENTE 118, 122, 125, 128, 129

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 128

GIOVANNINI 123, 128

PANDOLFI, *Relatore* . . 118, 122, 125, 127, 129

VISENTINI 124, 127

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

AIARDI: Provvedimenti per le banche popolari cooperative (421) 152

PRESIDENTE 152, 155, 156

RAFFAELLI 154, 155

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 156

SERRENTINO, *Relatore* 152, 156

VISENTINI 154, 155

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni in materia di tasse automobilistiche (1790) 157

PRESIDENTE 157

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 157

BORGHI, *Relatore* 157

Trattamento tributario della Società Europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 (1718) . . 157

PRESIDENTE 157, 158, 159

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 159

PANDOLFI, *Relatore* 157, 159

VESPIGNANI 159

VISENTINI 158

Votazione segreta:

PRESIDENTE 160

La seduta comincia alle 10.

POSTAL, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento per la seduta odierna i deputati Mazzarrino, Prandini e Vicentini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Lapenta, Beccaria e Luraschi.

Discussione della proposta di legge Scotti ed altri: Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (1120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scotti, Sinesio, Scarlato, Erminero, Lobianco: « Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro ».

L'onorevole Postal ha facoltà di svolgere la relazione.

POSTAL, *Relatore*. Onorevoli Colleghi! Già nella discussione in sede referente della proposta di legge n. 1120 ebbi modo di illustrare le ragioni per le quali, a mio giudizio, essa poteva essere valutata positivamente e portata avanti, peraltro con le opportune modifiche. All'uopo ho ritenuto opportuno presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge in esame. Tale articolo sostitutivo regola più organicamente la materia, nel senso che la Banca nazionale del lavoro ha anche la possibilità di allargare il campo di azione della propria sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie a tutto il settore industriale.

Nella discussione in sede referente si era ritenuto opportuno introdurre un concetto limitativo, nel senso che una certa aliquota del totale dei finanziamenti accordati dalla sezione speciale al settore industriale, dovesse essere specificatamente destinata alla piccola e media industria. L'aliquota che allora mi sembrava opportuno proporre era del 35 per cento. In altri termini, il 35 per cento dei finanziamenti globali accordati dalla sezione speciale a tutto il settore industriale dovrebbe essere destinato alla piccola e media industria. Tale cifra era stata definita sulla base di una ricognizione di dati relativi alla media nazionale delle ripartizioni percentuali degli impieghi nei confronti della piccola e media industria da un lato, e della grande industria dall'altro, da parte degli istituti abilitati all'esercizio del credito agevolato al settore industriale. Nel

1971, infatti, la ripartizione percentuale degli impieghi degli istituti speciali abilitati al credito agevolato a favore dell'industria è stata la seguente: 33 per cento alla piccola e media industria, 50 per cento alla grande industria, 17 per cento alle esportazioni.

Mi è sembrato di poter prendere come punto di riferimento la percentuale del 33 per cento riferita alla media generale nazionale, portandola al 35 per cento. Su questo punto è opportuno che la Commissione si pronunci in termini precisi, perché probabilmente potrebbe essere opportuno aumentare ulteriormente tale percentuale, per avere maggiori garanzie. Rimane peraltro da considerare il fatto che la ripartizione degli interventi, fra piccola e media industria da una parte e grande industria dall'altra, ha una sua ragione logica, nel senso che alla fine il provvedimento può diventare un fatto incentivante nella misura in cui la Banca nazionale del lavoro, nel momento in cui allarga il proprio campo di attività a tutto il settore industriale, è comunque tenuta ad intervenire con una quota precisa e definita a favore delle piccole e medie imprese. Non ho altro da aggiungere, anche perché in precedenza c'era già stata una discussione sul provvedimento. Per concludere, mi permetto di chiedere alla Commissione di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CASCIO. L'emendamento preannunciato dal relatore ci fa sorgere qualche perplessità e qualche dubbio, in relazione a quanto è scritto nella relazione illustrativa, in cui si dice che la proposta di legge n. 1120 può essere approvata perché il rimuovere i limiti di operatività della legge che si intende modificare non fa sorgere preoccupazioni, in quanto « in definitiva, può riconoscersi per le medie e piccole industrie la possibilità di finanziamento a medio termine è assicurata in misura ampiamente sufficiente sia dalla accennata generale situazione di liquidità del sistema bancario sia dalle ulteriori possibilità di intervento creditizio consentite dal decreto ministeriale 23 marzo 1972 ». Il fatto che il relatore fa un passo indietro rispetto a questa originaria impostazione, almeno quale consigliata nella relazione dei presentatori della proposta di legge, mi fa pensare che le cose stiano in maniera molto diversa. In altri termini, mi fa pensare che un provvedimento di finanziamento al sistema industriale limitativo nei confronti della grande industria può comportare uno squilibrio nel futuro, se la misura dovesse essere mantenuta. È certo apprezzabile che nell'ambito generale ci sia la garanzia del 35 per cento intangibile a favore delle medie e piccole imprese industriali.

Sicché il gruppo socialista ritiene di poter dare il suo assenso alla proposta di legge in discussione e, a maggior ragione, all'emendamento preannunciato dal relatore, purché la percentuale del 35 per cento sia elevata quanto meno al 50 per cento.

DAL SASSO. Desidero esprimere il mio parere contrario alla proposta di legge in discussione, perché ritengo che la grande industria sia già in condizione di accedere al credito – in certe occasioni esso le viene addirittura offerto – mentre la media industria e la piccola industria si trovano in una situazione ben più difficile.

Pertanto, non vedo l'opportunità di estendere alle grandi industrie la possibilità di ottenere finanziamenti dalla Banca nazionale del lavoro.

PRESIDENTE. Desidero fare due osservazioni: la prima riguarda l'emendamento sostitutivo preannunciato dal relatore Postal, per quanto concerne la percentuale di riserva a favore delle piccole e medie imprese. È, questo, un punto assai importante dal momento che in sede di applicazione della norma il limite di riserva rischia di divenire puramente programmatico.

Come seconda osservazione, desidero dire che mi rendo conto delle anomalie che in una certa misura con questa proposta di legge vengono eliminate nella organizzazione del credito industriale, soprattutto per quanto riguarda istituti come la Banca nazionale del lavoro, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, ma a mio avviso sarebbe stato auspicabile un inquadramento generale e non un provvedimento specifico. Credo che sia stato opportuno aver messo in luce questo aspetto nel momento in cui la Commissione ha cominciato ad esaminare questa proposta di legge.

POSTAL, *Relatore*. Il fatto che lo stesso relatore abbia sentito la necessità di proporre un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico è, di per sé, indice di quelle perplessità che la proposta di legge Scotti solleva nella sua formulazione originaria.

L'articolo unico sostitutivo da me preannunciato dovrebbe costituire un provvedimento che meglio si inserisce nel sistema generale del finanziamento alla grande, media e piccola industria. Tra l'altro, il fatto che l'ammon-

tare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 35 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla sezione speciale costituisce un punto di riferimento preciso che renderà più facili le funzioni degli organi di controllo.

Circa la proposta avanzata dall'onorevole Cascio di elevare dal 35 per cento al 50 per cento l'ammontare dei finanziamenti alle medie e piccole industrie, a me sembra che la differenza tra le due percentuali sia eccessiva, specie se si compie una attenta valutazione dei dati generali e delle medie nazionali. Ripeto che nel 1971 le medie nazionali si aggiravano intorno al 33 per cento.

Pertanto, sono favorevole ad un aumento di tale percentuale fino al 40 per cento; ma arrivare al 50 per cento mi sembra davvero eccessivo.

VESPIGNANI. Poiché manca una definizione giuridica delle piccole e medie imprese, anche i *plafond* hanno un valore astratto perché possono essere alterati da particolari giochi di spezzettamento.

Sarei allora favorevole ad una percentuale del 45 per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

POSTAL, *Relatore*. Se si esaminano i dati del 1971 sul totale degli impieghi degli istituti abilitati, si nota che il 33 per cento dei finanziamenti andava alle medie ed alle piccole imprese ed il 50 per cento alle grandi imprese. Nel 1970, il 35 per cento andava alle medie e piccole imprese ed il 47 per cento alle grandi imprese. Arrivare adesso al 50 per cento per le medie e piccole imprese significherebbe correre il rischio di vedere congelati o inutilizzati i mezzi disponibili. Ripeto dunque che, a mio avviso, il 40 per cento potrebbe costituire un buon limite.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, come la Commissione sa, era tendenzialmente contrario alla proposta di legge presentata dall'onorevole Scotti ed altri esclusivamente per la preoccupazione derivante dal fatto che le piccole e medie imprese industriali hanno più che mai necessità di assistenza creditizia nella situazione che stanno attraversando. D'altra parte la stessa preoccupazione fu espressa anche all'interno della Commissione, in modo particolare dai colleghi dei gruppi socialista e comunista.

Il Governo esprime invece il suo parere favorevole all'accoglimento della proposta di legge nel testo proposto dal relatore che, oltretutto, porta una maggiore armonia nel sistema, correggendo quello che giustamente il Presidente ha definito come situazione anomala in atto esistente fra istituti di credito della stessa natura.

Resta il problema della fissazione della percentuale, vale a dire dei limiti di operatività per quanto concerne il rapporto fra piccole e medie imprese da una parte e grandi imprese dall'altra; si tratta di un termine tale da non essere nominalistico. Il relatore ha sottolineato che la formulazione del terzo comma dell'articolo sostitutivo crea un limite invalicabile alla operatività della sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro.

La percentuale del 35 per cento, fissata con l'emendamento, appariva al Governo molto equa ed esatta, tenendo conto dei dati statistici in nostro possesso e che il relatore con molta diligenza ha raccolto, tanto per quanto riguarda la situazione meridionale che per la media nazionale. Il Governo in proposito si rimette alla Commissione. Io sarei però preoccupato se tale limite venisse eccessivamente aumentato, perché nell'intento di agevolare le piccole e medie imprese, correremmo il rischio di porre la sezione di credito della Banca nazionale del lavoro in condizioni di operatività non complete; in altri termini, sulla base dei dati in nostro possesso, si verificherebbe una situazione per la quale la sezione non sarebbe in grado di utilizzare completamente i fondi a disposizione. Ad esempio, se la quota fosse del 50 per cento a favore delle piccole e medie imprese e se essa non potesse essere raggiunta, ciò comporterebbe un non vantaggio a favore delle piccole e medie imprese e uno svantaggio per la grande industria. Si tratterebbe infatti di un limite oltre il quale i finanziamenti non potrebbero essere più erogati. Richiamo l'attenzione dei colleghi nel senso di valutare se un limite sufficientemente alto – ad esempio il 40 per cento – sia tale da poter soddisfare queste esigenze. Con queste precisazioni e rimettendosi alla Commissione per la fissazione della percentuale, il Governo si dichiara favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie istituita presso la Banca

nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, è autorizzata, per la durata di 10 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare, anche in deroga al proprio statuto, finanziamenti a medio termine a favore di qualunque impresa industriale nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, modificato con gli articoli 1 della legge 16 aprile 1954, n. 135, e 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

« La Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro con Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, assume la denominazione di Sezione speciale per il credito industriale.

La Sezione è autorizzata ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali.

L'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 35 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla Sezione Speciale.

Lo Statuto della Sezione dovrà essere opportunamente modificato ed approvato in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419 ».

POSTAL, *Relatore*. In proposito propongo un subemendamento all'emendamento sostitutivo, nel senso di aumentare la percentuale dal 35 al 40.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento all'emendamento:

Sostituire al terzo comma le parole « 35 per cento » *con le altre* « 40 per cento ».

Pongo in votazione il subemendamento di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo che dopo la modifica testé approvata risulta così formulato:

« La Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro con Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, assume la denominazione di Sezione speciale per il credito industriale.

La Sezione è autorizzata ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali.

L'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 40 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla Sezione Speciale.

Lo Statuto della Sezione dovrà essere opportunamente modificato ed approvato in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419 ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Emissione di biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000 *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Emissione di biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000 ».

L'onorevole Sinesio ha facoltà di svolgere la relazione.

SINESIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si potrebbe parlare molto su questa emissione di biglietti di banca di taglio diverso, cioè di 2.000 e 20.000 lire. Potrei limitarmi a dire che tale emissione serve a snellire la circolazione monetaria, ampliando la gamma di tagli a disposizione. Voi sapete che c'è una ingente massa di denaro che è espressa soprattutto nei tagli da 1.000 e 10.000 lire, che coprono oltre il 90 per cento della massa monetaria.

Tutto ciò ha reso difficili le operazioni di carattere materiale presso la Banca d'Italia e presso le altre banche, per cui sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, anche in considerazione del fatto che esso non ha lo scopo di aumentare la massa monetaria in circolazione, ma quello di provvedere alla sostituzione della carta-moneta in stato di avanzato sciupio. Si tratta, inoltre, di venire incontro ad una richiesta che è stata avanzata nella precedente legislatura: è quindi un provvedimento al disopra di ogni sospetto, un fatto più di natura funzionale che di natura finanziaria e monetaria.

Concludo pertanto raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DAL SASSO. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, espongo delle perplessità non di carattere tecnico, bensì di carattere politico e psicologico.

Ritengo che il momento attuale, caratterizzato da una inflazione in atto, non sia il migliore per una operazione che tecnicamente può avere una sua giustificazione. Credo infatti che essa potrebbe costituire una ulteriore spinta all'inflazione in atto, per cui sono contrario al provvedimento.

VESPIGNANI. Non mi convince molto la affermazione che l'inflazione sia un fatto psicologico e non economico.

Affronterò il tema più sul piano tecnico, che non su quello economico. Non mi soffermerò sulla valutazione della giustezza o meno del provvedimento; debbo dire però che esso, giustificato con esigenze di carattere tecnico, mi pare insufficiente a risolvere il problema. C'è una carenza nella circolazione dei tagli da 5.000: eliminando tale carenza, si potrebbe supplire alla emissione dei tagli da 2.000 e 20.000 lire. In pratica quel taglio intermedio fra le 1.000 e le 10.000 lire tende a scomparire dalla circolazione, rispetto alla massa generale. C'è poi il problema delle monete metalliche, che non è affrontato. In Italia tutto è diventato moneta spicciola, dai francobolli, alle caramelle. Ora, ritengo che – come è prevedibile che avvenga anche per i gettoni telefonici, che stanno per essere sostituiti dalle monete da cinquanta lire – tutta la massa delle monete da cinquanta e da cento lire finirà per scomparire.

Il processo di tesaurizzazione tecnica delle monete di piccolo taglio si evolve in qualsiasi società consumistica perché sempre più si vanno affermando le tecniche della distribuzione automatica o semi automatica di determinati beni. Si pensi, ad esempio, alla installazione di gettoniere sui mezzi pubblici. Ora, se questo tipo di organizzazione va diffondendosi sempre più rapidamente, lo Stato deve pur farvi fronte. Inoltre va chiarito questo aspetto particolare del problema, che magari molti colleghi ritengono banale, ma che invece costituisce un elemento di disturbo per il piccolo commercio e per l'uso normale che il cittadino fa della moneta come mezzo d'acquisto.

Pertanto ritengo che, rispetto alla questione della emissione di biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000 vi sono, per la gran massa del pubblico, problemi più urgenti in ordine ai tagli monetari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SINESIO, *Relatore*. Per quanto riguarda le monete spicciole, desidero dire che non si tratta soltanto di andare incontro a certe tesaurizzazioni tecniche ed a perdite notevoli – la tesaurizzazione è soprattutto operata da turisti che conservano come ricordo le nostre monete, ma anche da parte di noi italiani che talvolta le conserviamo per i nostri figli o nipoti – ma si tratta anche di risolvere un problema di ordine tecnico. Come è noto, abbiamo dovuto finanziare una nuova zecca per andare incontro alle esigenze del pubblico, costretto spesso a risolvere da sé ed in taluni casi anche illegalmente il problema della mancanza di moneta spicciola. Si deve dunque cercare di evitare la perdita secca di centinaia e centinaia di milioni ogni anno.

Per quanto riguarda i tagli normali, devo far osservare che oggi è più facile pagare con monete da 10.000 lire che con monete da 5.000 lire. Non è certamente stampando biglietti da 2.000 lire e da 20.000 lire che noi potremo né fermare né incrementare l'inflazione; vi sono problemi ben più importanti, di natura finanziaria.

Concludo invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge n. 1904.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole alla approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'accenno al fenomeno della svalutazione sottolineato dall'onorevole Dal Sasso, è evidente che esso è legato al valore globale della circolazione e non ai tipi monetati.

Il disegno di legge in discussione è esclusivamente di natura tecnica. Pertanto sottoscrivo senz'altro le considerazioni svolte dal relatore.

Per quel che concerne il problema delle monete metalliche, devo ricordare che la Zecca è stata rinnovata nei suoi impianti e che è in fase avanzata la costruzione della nuova Zecca, che sarà la prima d'Europa dal punto di vista tecnico.

Desidero inoltre sottolineare che il fenomeno della rarefazione delle monete metalliche è legato in parte ai motivi addotti dall'onorevole Sinesio ed in parte al fatto che non esiste alcun rapporto tra le monete in circolazio-

ne e quelle coniate perché molti cittadini hanno l'abitudine di conservare le monete fino a quando esse non acquisteranno un valore maggiore e pertanto l'immissione sul mercato delle monete metalliche non ha mai come riscontro obiettivo un aumento della circolazione di esse.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

« È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare con proprio decreto la Banca d'Italia ad emettere biglietti nei tagli da lire 2.000 e lire 20.000 ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente, a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere all'ospedale civile Umberto I, con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex ospedale baraccato », sito in detto comune (1502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere all'ospedale civile Umberto I, con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato " ex ospedale baraccato ", sito in detto comune ».

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Per la verità questo « ex ospedale baraccato » è stato assegnato all'ospedale Umberto I, con una apposita convenzione, fin dal 1951. Tale convenzione è scaduta nel 1971, ma già nel 1966 l'ospedale Umberto I aveva proposto di entrare in possesso definitivo del compendio denominato « ex ospedale baraccato » per poterne modificare la struttura e migliorare le attrezzature.

L'organo tecnico competente ha aggiornato in lire 200 milioni il valore dell'intero compendio; ritengo che la stima di 200 milioni possa essere ritenuta soddisfacente sia valutando la natura del soggetto acquirente, che la natura del compendio di 250 vani, il resto adibito a cortili e giardini, per una superficie complessiva di 35.685 metri quadrati.

L'emendamento preannunciato dai colleghi del gruppo comunista inteso a ridurre il prezzo a 50 milioni, mi trova contrario non soltanto perché la stima è lontana dai 200 milioni, ma perché mi pare che effettivamente il prezzo possa essere corrispondente e già in se stesso possa essere ritenuto agevolante per l'ospedale Umberto I, che – ripeto – utilizza già da più di vent'anni questo grosso compendio patrimoniale. Quindi, a differenza di un discorso che noi abbiamo fatto in altre circostanze, come per esempio per il caso di Vibo Valentia, per un complesso che era però in condizioni catastrofiche, qui ci troviamo davanti ad un compendio che è già in piena utilizzazione.

Un altro emendamento, proposto sempre dai colleghi del gruppo comunista, proporrebbe di fissare in trenta anni il vincolo di destinazione, anziché in 20 anni.

Ritengo che tale proposta possa essere favorevolmente accolta, comunque mi rimetto a quello che potrà dire in proposito il Governo.

PRESIDENTE. Volevo far osservare all'onorovole Cirillo che il secondo emendamento presentato dal gruppo comunista è improponibile. Parlo di quello che tende a ridurre i 200 milioni previsti dal disegno di legge a 50 milioni. Secondo la legge di contabilità generale dello Stato per vendite sotto i 100 milioni non è necessaria una legge apposita. Noi facciamo una legge proprio in riferimento alla cifra di 200 milioni. In altre parole, sotto i 100 milioni la materia rientra nelle competenze amministrative. Al di sopra di 100 milioni è necessaria una legge. Quindi l'emendamento sarebbe proponibile da 100 milioni e una lira, ma è improponibile per 50 milioni. Questo dico a titolo di chiarimento per l'onorevole Cirillo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CIRILLO. Il relatore ha fatto dei rilievi giusti, in generale. Io ora vorrei spiegare quali sono le ragioni particolari per cui abbiamo proposto l'emendamento. Non si mette in discussione la giustezza e la fondatezza della valutazione fatta dall'Ufficio tecnico erariale; le ragioni sono altre. E cioè quelle che ora spiegherò. Questa alienazione avviene per una struttura civile di grande importanza in una città del Mezzogiorno, perché Nocera Inferiore è in provincia di Salerno. Mi sembra che noi non dovremmo adottare un criterio diverso da quello che generalmente viene usato per quanto riguarda le infrastrutture e le inizia-

tive produttive nel Mezzogiorno. Un industriale che volesse acquistare un immobile del genere, per impiantare una industria, a Nocera Inferiore non pagherebbe neanche un soldo. Qui invece si tratta di assicurare all'ospedale un complesso immobiliare che ha già in gestione: ma è evidente che, trattandosi di proprietà statale, non possono essere fatti tutti gli ammodernamenti necessari; vi sono 250 stanze: ma i colleghi immaginano che cosa significano 250 stanze fatte 30 o 40 anni fa? Si tratta di strutture, se non proprio fatiscenti, almeno molto superate.

Le infrastrutture, nel Mezzogiorno, vengono pagate dallo Stato. Se un ospedale dovesse sorgere adesso, non costerebbe 200 milioni. Invece, poiché si tratta di una alienazione fatta in questo modo, si segue la via normale. Ma è proprio su questo che io richiamo l'attenzione del relatore e di tutti i colleghi.

Mi pare, insomma, che questo criterio sia difforme e contrastante con il criterio generale che viene seguito per il Mezzogiorno, tenendo presenti le grandi necessità che vi sono nel Mezzogiorno per quanto riguarda soprattutto gli ospedali. Ci sarebbe da incentivare, da aiutare! Anche considerando che è prevista una ratizzazione in venti anni, in presenza delle condizioni generali del Mezzogiorno e in particolare di Nocera Inferiore, il pagamento del canone che cosa significa? Significa in realtà tanti posti letto in meno, tante attrezzature in meno, tanti ammodernamenti in meno in quell'ospedale!

Tutto questo è in contrasto con l'orientamento generale seguito in materia di intervento pubblico nel sud. È vero che qui dobbiamo prendere un provvedimento su un altro piano, però mi sembra che non si possa non seguire l'orientamento generale.

Le ragioni del provvedimento sono abbastanza ovvie. È da esse che nasce la proposta di ridurre il costo a 50 milioni. Però quello stabile lo si dovrebbe dare gratis: si è parlato di 50 milioni giusto per fissare un prezzo, per fare andare avanti il provvedimento.

Ora il Presidente dice che 50 milioni rappresentano una cifra inferiore a quella per la quale, in base alle norme di contabilità generale dello Stato, si richiede l'adozione di una legge; per una spesa di 50 milioni, invece, la competenza sarebbe dell'amministrazione. Non sono molto esperto in materia. Comunque vi è una stima dell'Ufficio tecnico erariale. Se l'amministrazione decide di cedere l'immobile all'ospedale di Nocera, per 50 milioni, lo può fare sapendo che vi è una stima per 200 milioni?

Per quanto riguarda i trent'anni, ritengo giusto un vincolo di quel genere; un vincolo di venti anni mi sembra infatti un po' ristretto. È opportuno estendere il vincolo della destinazione affinché essa venga mantenuta per un periodo più lungo.

Io credo che i colleghi possano valutare le ragioni che ci inducono a ridurre il prezzo, che – come ho detto – sono ragioni particolari, che non inficiano la validità della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale.

Trattandosi di una città del Mezzogiorno, prego i colleghi di prendere in considerazione le proposte che abbiamo formulato.

COLUCCI. Noi abbiamo esaminato spesso i problemi riguardanti il Mezzogiorno e concordiamo con le valutazioni testé espresse dall'onorevole Cirillo. Tenendo conto del tipo di alienazione e delle finalità che essa comporta e proprio per rientrare nei limiti fissati dalla legge di contabilità, propongo di portare la valutazione a 101 milioni.

Quando si tratta di alienare beni del patrimonio dello Stato a favore di enti che perseguono determinate finalità, non possiamo esimerci dal valutare la materia nel suo complesso. Ci auguriamo che la nostra proposta possa essere approvata, perché è in linea con i discorsi fatti a favore del Mezzogiorno e, nel caso specifico, di un ente ospedaliero, si tratta di un settore molto carente, ma nel quale c'è un notevole impegno da parte delle regioni e degli enti locali: noi non possiamo esimerci dal dare il nostro contributo, perché i problemi vengano portati a soluzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZI, *Relatore*. Certamente le considerazioni che sono state espresse sulle finalità dell'ospedale hanno un loro valore e in linea di massima si potrebbe essere d'accordo. A parte le considerazioni di carattere giuridico, che sono state superate dalla proposta di portare la cifra a 101 milioni, ne esistono però altre di carattere generale.

Noi ci troviamo di fronte ad un compendio che è già utilizzato dall'ospedale. Ricordo che l'amministrazione di quest'ultimo, nel formulare la proposta di alienazione, ha precisato che si rimetteva al giudizio dell'Ufficio tecnico erariale per quanto riguarda il prezzo.

CIRILLO. Per facilitare le cose, non poteva dire diversamente.

VINCENZI, *Relatore*. A questo punto sarebbe più opportuno che lo Stato intervenisse diversamente in aiuto dell'ospedale, piuttosto che deflettere da una ragione di principio costituita dal prezzo stabilito dagli organi amministrativi. In proposito non ho sentito il parere del rappresentante del Governo, che è direttamente interessato, in quanto sono stati appunto gli organi tecnici alle dipendenze del Governo che hanno stabilito tale prezzo. In conclusione, tenendo conto delle considerazioni generali, mi rimetto al parere del Governo.

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento relativo all'aumento del periodo del vincolo da 20 a 30 anni; è contrario, invece, agli emendamenti relativi al prezzo. La cifra fissata dall'UTE, infatti, tiene conto della situazione. Data la vastità dell'area e l'entità del compendio, è chiaro che il prezzo di 200 milioni è conveniente anche per l'ospedale, che si era rimesso alla valutazione dell'UTE.

Sono contrario anche per un principio generale: è bene che ad ogni bilancio vengano attribuiti i relativi costi. È un problema di proprietà amministrativa. Nel caso in cui viene venduto un bene, occorre che ci atteniamo alle valutazioni che sono state espresse con tanta prudenza. Vuol dire che a favore dell'ospedale si interverrà in altra forma, dopo un esame del bilancio. Ripeto che ad ogni bilancio debbono essere attribuiti i propri costi, perché altrimenti il giusto limite sarebbe sempre difficile da stabilire: se avessimo proposto 50 milioni, voi avreste proposto 49 milioni, soltanto per presentare una proposta migliorativa. Certamente se si fosse trattato di vendere ad un privato, il prezzo non sarebbe stato di 200 milioni. L'UTE attraverso gli opportuni interventi ha proceduto ad una valutazione molto prudente e ha stabilito un prezzo che non corrisponde a quello venale. Per queste considerazioni ritengo che debba essere mantenuto il prezzo di 200 milioni, che è stato formulato da un organo tecnico, quindi su una base del tutto imparziale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'amministrazione del demanio dello Stato è autorizzata ad alienare all'ospedale civile « Umberto I », con sede in Nocera Inferiore, il compendio immobiliare di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato denominato « ex ospedale baraccato », sito in comune di Nocera Inferiore, riportato in parte nel catasto rustico di quel comune alla partita 734 foglio 18/10 particelle nn. 4681, 5026, 2009, 5074, 4678, 2011, ed in parte nel N.C.E.U. del medesimo comune alla partita 1026 foglio 18/10 particelle nn. 4682, 4679, 2005, 5087, 772. 5070, 5071, 5072, 5073, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 4680, 4538, 5293, 5294, 770, 2012, per il prezzo complessivo di lire 200 milioni.

Il suddetto compendio immobiliare resterà vincolato, per 20 anni, ai fini istituzionali dell'ente acquirente.

L'onorevole Cirillo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire nel secondo comma le parole « per 20 anni » *con le altre* « per 30 anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che dopo l'emendamento testè approvato risulta così formulato:

ART. 1.

L'amministrazione del demanio dello Stato è autorizzata ad alienare all'ospedale civile « Umberto I », con sede in Nocera Inferiore, il compendio immobiliare di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato denominato « ex ospedale baraccato », sito in comune di Nocera Inferiore, riportato in parte nel catasto rustico di quel comune alla partita 734 foglio 18/10 particelle nn. 4681, 5026, 2009, 5074, 4678, 2011, ed in parte nel N.C.E.U. del medesimo comune alla partita 1026 foglio 18/10 particelle nn. 4682, 4679, 2005, 5087, 772. 5070, 5071, 5072, 5073, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 4680, 4538, 5293, 5294, 770, 2012, per il prezzo complessivo di lire 200 milioni.

Il suddetto compendio immobiliare resterà vincolato, per 30 anni, ai fini istituzionali dell'ente acquirente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo

contratto di compravendita, nel quale con apposita clausola verrà prevista la rateizzazione del pagamento del corrispettivo di lire 200 milioni in venti annualità con interessi a scalare.

L'onorevole Cirillo ha presentato il seguente emendamento: *sostituire le parole* « 200 milioni » *con le altre* « 50 milioni ».

Lo dichiaro improponibile.

L'onorevole Colucci ha presentato il seguente emendamento, a cui si è associato l'onorevole Cirillo e al quale si sono invece dichiarati contrari il relatore e il rappresentante del Governo:

Sostituire le parole « 200 milioni » *con le altre* « 101 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 (1569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 ».

L'onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi ! È questo un provvedimento già presentato nella precedente legislatura, decaduto e presentato nuovamente nel medesimo testo; esso concerne un regime doganale preferenziale per le importazioni in Italia dalla Libia di alcune merci, che sono elencate in una tabella di un decreto del 1937.

Si tratta in sostanza di un esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia.

Il provvedimento ha una piccola storia. Con decreto legge del 1937, il Governo di allora concesse un esonero dal pagamento del dazio doganale per le merci originarie e provenienti dalla Libia. Nel 1951 il Governo italiano, al fine di agevolare lo sviluppo economico della Libia, confermò il provvedimento fino al 31 dicembre del 1967. Per mantenere quel beneficio a cui il nostro paese si era impegnato dal 1951 si rese necessario intervenire presso le parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT), che accordarono delle deroghe alle obbligazioni che provenivano al nostro paese dalla stipula dell'Accordo. Quindi con leggi successive il Governo accordò, di biennio in biennio, le esenzioni doganali alle merci provenienti dalla Libia. Approssimandosi la fine del beneficio col 31 dicembre 1967, furono chieste al GATT le necessarie deroghe, fino al 31 dicembre 1969, cioè un biennio ulteriore.

Senonché, a metà del biennio, nel novembre del 1968, il governo libico, con una dichiarazione presso il segretariato del GATT, ritenne oramai non più agevolative le concessioni fatte dal nostro paese. Anche il nostro paese considerò superato il regime agevolativo, e quindi il regime preferenziale finì col 31 dicembre 1968.

Questo provvedimento è uno stralcio relativo alle merci importate dal periodo che va dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968, ed io chiedo alla Commissione che venga approvato senza ritardi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICCOLAI CESARINO. Noi siamo d'accordo.

CASCIO. Io credo che non possiamo essere del tutto d'accordo sull'approvazione del provvedimento. Vorrei chiarire meglio il mio pensiero. Potremmo anche essere d'accordo sul merito del disegno di legge; ma non comprendiamo come esso, per fatti pregressi, richieda una ratifica al Parlamento. Cioè non comprendiamo come sia possibile, sul piano legislativo e giuridico, essere posti in uno stato di necessità per ratificare rapporti giuridici pregressi. È questo che noi non condividiamo, anche se possiamo essere d'accordo sul merito.

Costringere il Parlamento a ratificare rapporti giuridici o fiscali pregressi non è un buon sistema.

Siamo anche perplessi per un altro motivo: cioè non comprendiamo come possa essere accaduto che questi rapporti siano stati autorizzati e in base a quali disposizioni: e cioè con circolare ministeriale ? Con telegramma ? Con disposizione del ministro ? Con disposizione degli uffici competenti ? Non si riesce a capire

come questi rapporti siano stati disciplinati senza una patente di legittimità e senza che siano stati fondati sulla legge.

Per le ragioni testé indicate noi riteniamo di non poter dare la nostra approvazione al provvedimento.

DAL SASSO. Faccio mie le osservazioni del collega Cascio circa le perplessità che nascono in vista di una eventuale sanatoria che si vorrebbe fare di azioni compiute in un lontano passato. Non so neanche se sia valido lo strumento. Comunque esprimo parere negativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AZZARO, *Relatore*. Debbo precisare al collega Cascio che non ci troviamo di fronte ad una sanatoria. Ho cercato di chiarire prima - forse senza la necessaria chiarezza, dato il brusìo generale - che questo provvedimento fa seguito ad altri cinque o sei provvedimenti simili, che furono emanati, attraverso leggi, dal nostro Governo, proprio per rendere possibile quel regime preferenziale doganale di merci originarie e provenienti dalla Libia in Italia. Le scadenze erano biennali ed erano collegate ad autorizzazion fornite dal GATT. Erano quindi collegate queste concessioni a noi fatte, con quelle che noi, a nostra volta, facevamo. Tutto questo meccanismo era previsto dovesse durare fino al 31 dicembre 1967. In prossimità della scadenza del 1967, proprio per poter concedere una ulteriore proroga del beneficio, fu chiesto al GATT di prorogare la già concessa deroga. Il provvedimento è stato fatto. In base ad esso il Governo aveva presentato un progetto di legge. Ma ciò è avvenuto nella precedente legislatura. Il fatto che la precedente legislatura sia stata prematuramente interrotta non ha permesso a quei colleghi di discutere e approvare il progetto di legge.

Ma perché non si tratta di una sanatoria? Perché ancora è vivo e vitale il diritto del nostro paese di ripetere la somma: le merci importate nel nostro paese sono state importate col cosiddetto « dazio sospeso ». Cioè, nel caso in cui questo provvedimento non dovesse essere approvato, noi avremmo il titolo per riscuotere il dazio. Ma questo non sarebbe in armonia con un impegno morale che è stato preso dal nostro paese. Ripeto che non si tratta di una sanatoria.

Si tratta di concludere un rapporto che aveva un valore giuridico e che traeva origine da una serie di provvedimenti assunti a partire dal 1951 e con durata fino al 1967. Non c'è, quindi una grossa questione giuridica da risolvere: nell'approvare una legge di questo tipo non sorgono contraddizioni con i princìpi del nostro ordinamento.

In conclusione, confermo la richiesta di approvazione del provvedimento.

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono perfettamente d'accordo con i chiarimenti forniti dal relatore. Non si tratta infatti di una sanatoria, ma della regolazione di un rapporto giuridico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, con l'annessa tabella, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Le merci di origine e di provenienza dalla Libia, elencate nell'annessa tabella e importate a dazio sospeso nel periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1968, sono esenti dai dazi doganali entro i limiti dei quantitativi indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella annessa al provvedimento:

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Quantitativo annuo in quintali
03.01-B	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati, di mare . .	illimitato
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati .	2.000
ex. 05.04	Budella, secche o salate	800
ex. 08.01-A	Datteri commestibili	15.000
ex. 16.04-E	Preparazioni e conserve di pesci, in recipienti ermeticamente chiusi, altre, tonni	13.000
58.01-A	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini	200
ex. 58.02-A	Altri tappeti, anche confezionati, di lana o di borra di lana . .	500
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere, di pelli conciate .	200

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

ART. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che per le merci di che trattasi sia stato esibito il certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali (1572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali ».

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Onorevoli colleghi ! Il disegno di legge n. 1572 rientra fra i provvedimenti che concernono gli obblighi derivanti per il nostro paese dai trattati comunitari, segnatamente dal trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea. Tali

provvedimenti si distinguono in norme che hanno ricezione nel nostro diritto interno o disposizioni vincolanti degli organi comunitari (direttive e regolamenti) e, in casi eccezionali, in norme che danno esecuzione a sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea. Il provvedimento in esame rientra in questo secondo tipo di disposizioni legislative. Si tratta, per la precisione, di dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia della CEE emesse a Lussemburgo rispettivamente il 1° dicembre 1965 e il 19 dicembre 1969, in materia di restituzione di diritti doganali e di imposizioni indirette interne diverse dall'IGE per taluni prodotti industriali esportati.

In due giudizi presso la Corte di giustizia delle Comunità europee la Repubblica italiana è uscita soccombente. Sia nell'un caso, come nell'altro, il giudizio ha avuto per oggetto la declaratoria « che la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi impostile dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, concedendo per taluni prodotti dell'industria meccanica esportati negli altri paesi membri ristorni di tributi nazionali incompatibili con l'articolo 96 di detto trattato, in vista sia della natura dei tributi rimborsati, sia del metodo seguito a tale scopo ». Questo è il testo esatto dell'oggetto della controversia intentata dalla Commissione delle Comunità europee contro il nostro paese.

La controversia si inquadra nell'interpretazione di un articolo fondamentale del trattato di Roma del 1957 e precisamente dell'articolo 96, il quale rientra nel capo secondo - disposizioni fiscali - della parte terza del trattato (politica della Comunità). Ci sono cinque fondamentali articoli che riguardano le imposizioni fiscali relative alla politica della Comunità. L'articolo 95 stabilisce il principio che nessuno stato membro applichi direttamente o indirettamente ai prodotti di altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Per l'articolo 96, che è quello da tenere in particolare evidenza nell'esame del provvedimento che stiamo vagliando, i prodotti esportati in un territorio della Comunità non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esso applicate direttamente o indirettamente.

L'articolo 97 è abbastanza noto e consente l'applicazione di alcune aliquote medie forfettarie per i ristorni delle imposte sulla cifra d'affari, quando si tratti di imposte cumulative o a cascata. Tale articolo ha consentito di mantenere in vita, fino all'entrata in vigore dell'IVA, i ristorni forfettari dell'imposta generale sull'entrata. L'articolo 99 è il noto articolo che prevede il principio dell'armonizzazione comunitaria in materia di imposte sulla cifra d'affari. È questo l'articolo che ha consentito al Consiglio della CEE di emettere l'11 aprile 1957 due famose direttive che hanno reso obbligatoria negli Stati membri l'introduzione dell'IVA.

Chiarito l'ambito legislativo del provvedimento, mi sia consentito di dire brevemente quali sono gli antefatti. Essi sono rappresentati da due leggi fondamentali in questa materia nella nostra legislazione interna. La prima legge è quella del 10 marzo 1955 n. 103, che ha per oggetto la concessione ad alcuni prodotti dell'industria meccanica esportati del rimborso sia del dazio doganale specifico, sia degli altri diritti doganali riscossi sui prodotti siderurgici impiegati nella lavorazione dei medesimi prodotti dell'industria meccanica. La *ratio* di questo provvedimento era determinata dall'intento del legislatore di garantire quei ristorni per quei prodotti che, immessi nel ciclo lavorativo, non potessero godere del beneficio della temporanea importazione in esenzione doganale (regime evidentemente inapplicabile ai materiali che hanno perduto la loro individualità e identità in un processo di trasformazione industriale). La legge 10 marzo 1955 n. 103, stabiliva che tale rimborso venisse effettuato sulla base di aliquote medie forfettarie ed era valido fino al 31 dicembre 1958, ma venne prorogata fino al 31 dicembre 1963 con successiva legge 18 marzo 1958, n. 284.

Giunti alla scadenza della validità del provvedimento, si provvide a prorogarne gli effetti con una disciplina parzialmente ampliata, con la legge 5 luglio 1964 n. 639, che è tuttora vigente e che ha formato oggetto della controversia in sede comunitaria, cui ho fatto prima riferimento.

La legge n. 639 prevede per gli stessi prodotti menzionati nella « 103 » la concessione del rimborso non solo dei dazi e dei diritti doganali ma anche delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata, nella misura in cui tali imposizioni indirette interne gravino, direttamente o indirettamente, sulla fabbricazione dei prodotti.

La legge n. 639 contiene una ulteriore precisazione, e cioè che, quando siano incorporati nei prodotti finali esportati materiali esteri introdotti nel nostro paese col regime della temporanea importazione, dall'ammontare delle restituzioni debba essere detratto (com'è abbastanza naturale) l'ammontare dei dazi e dei diritti doganali relativi, in quanto tale

ammontare è calcolato nel presupposto che i prodotti importati siano stati assoggettati ai dazi doganali. È chiaro che quando tali prodotti non siano stati assoggettati ai dazi doganali, essendo ammessi a fruire del regime di temporanea importazione, si debba dedurre dall'ammontare del ristorno l'ammontare dei dazi e dei diritti doganali non assolti.

Alla fine si stabilisce, con la « 639 », che, per i prodotit esportati verso i paesi della Comunità economica europea, l'ammontare delle restituzioni sia progressivamente ridotto, giungendo ad una riduzione dell'80 per cento a partire dal 1° gennaio 1966. E questo evidentemente in relazione agli obblighi comunitari.

La legge n. 639 ha avuto un'operatività piuttosto significativa. Vorrei ricordare che la finalità della legge è quella di venire incontro al carattere della nostra industria meccanica, che è industria fortemente indirizzata verso l'esportazione. Vorrei ricordare, ad esempio, il comparto degli elettrodomestici. I dati del 1972 sono questi: abbiamo avuto 632 miliardi di prodotto complessivo; 519 miliardi e 8 per gli elettrodomestici, e 112 miliardi e 2 per termodomestici. Sulla cifra complessiva di 632 miliardi l'esportazione ha raggiunto la cifra di miliardi 406,8, cioè un totale del 64,3 per cento di esportazione sul totale del fatturato.

È chiaro che qualche misura doveva essere presa, s'intende nei limiti degli obblighi comunitari, per il ristorno delle imposizioni fiscali che avevano gravato sulla produzione.

La cifra che è stata iscritta negli ultimi bilanci per la legge n. 639, sul capitolo 1985 del bilancio dello Stato, è stata di 60 miliardi per l'esercizio 1970, 75 miliardi per il 1971, 80 miliardi per il 1972. È iscritta nel bilancio del 1973 per 60 miliardi, di cui 50 sono già stati erogati alla data odierna e 10 miliardi verranno erogati nel prossimo trimestre.

Quindi si tratta di una legge che ha avuto una applicazione piuttosto massiva e che ha tuttavia incontrato difficoltà in sede comunitaria: quelle che adesso verrò rapidamente esponendo, parlando appunto del procedimento davanti alla Corte di giustizia.

La Commissione delle comunità economiche europee aveva espresso un parere motivato in data 11 dicembre 1963, cioè quando ancora l'unica legge in materia era la 103: parere motivato nel senso che la legge n. 103 si riteneva violasse l'articolo 96, di cui prima ho richiamato le disposizioni, in quanto l'ammontare delle restituzioni superava le imposizioni effettivamente applicate sui prodotti destinati al mercato interno. Si giunse così al procedimento che si concluse con una prima sentenza, in data 1° dicembre 1965. La sentenza recita testualmente: « Includendo nel ristorno dei tributi interni a favore dei prodotti dell'industria meccanica esportati negli altri paesi membri le imposte di registro, di bollo e ipotecarie, come pure le tasse sulle concessioni governative, sulle autovetture e sulla pubblicità, la Repubblica italiana è venuta meno ad uno degli obblighi imposti dall'articolo 96 del trattato ».

Quali sono le motivazioni che hanno condotto la Corte di giustizia ad emettere questa sentenza di cui ho letto la prima parte perché poi parlerò anche della seconda, che è quella che dà origine al secondo procedimento?

Le ragioni sono fondamentalmente due. E cioè: le citate imposte (registro, bollo, ipotecarie, concessioni governative, autovetture, pubblicità) non colpiscono il prodotto finito in se stesso, ma piuttosto l'impresa. L'articolo 96 del trattato consente solo il rimborso dei tributi la cui incidenza sul costo di produzione sia esattamente determinabile *in individuum*, come dice la motivazione della sentenza comunitaria, requisito cui rispondono, ad esempio, le imposte di fabbricazione e di consumo, per le quali è esattamente determinabile l'incidenza sul prodotto finito; ma è chiaro che l'imposta di registro è un'imposta che grava sull'impresa in quanto tale, ed è praticamente impossibile determinare come questa imposta possa poi essere attribuita al singolo prodotto finito. La seconda ragione che ha portato alla prima sentenza è che le espressioni « imposizioni interne applicate direttamente o indirettamente » (contenute, come abbiamo visto nell'articolo 96 del trattato) devono essere interpretate avendo riguardo al sistema generale del trattato e alle finalità che esso intende perseguire. Gli avverbi « direttamente o indirettamente » non possono, a giudizio della Corte di giustizia delle Comunità, riferirsi alla bipartizione tradizionale in imposte dirette e imposte indirette. Se mai il significato è questo: le imposte che gravano direttamente sono quelle che gravano sul prodotto finito, per la parte che riguarda l'azienda terminale; le imposte che gravano indirettamente sono quelle che gravano sui fornitori dei prodotti che poi sono stati sottoposti a trasformazione e lavorazione ulteriore da parte dell'azienda terminale. Quindi non più la distinzione tra imposte dirette e imposte indirette, che era, invece, la tesi sostenuta dal Governo italiano nel resistere al procedimento intentato dalla Commissione delle Comunità europee.

La prima sentenza che ho citato contiene anche una seconda parte del dispositivo, ed è

quella che riguarda il metodo adottato dal Governo italiano per stabilire la misura delle aliquote dei ristorni. Dice la sentenza: « Entro tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza la Repubblica italiana fornirà tutti i dati atti a dimostrare che l'ammontare del ristorno forfettario dei tributi interni che colpiscono effettivamente i prodotti dell'industria meccanica esportati negli altri Stati membri non è superiore all'ammontare di detti contributi ». In altre parole si eccepisce sulla misura delle aliquote, stabilita con metodo forfettario, e si intima all'Italia l'onere della prova che il calcolo forfettario è tale da rispettare il disposto dell'articolo 96. Tanto più che il trattato prevede all'articolo 97 il sistema forfettario, ma soltanto per le restituzioni dell'imposta generale sull'entrata; non prevede, in altri casi, sistemi forfettari. Qualora un governo intenda adottare dei sistemi forfettari – questo è il senso della pronuncia della Corte di giustizia per questa seconda parte – deve assumersi l'onere della prova che il calcolo risponda ai requisiti previsti dall'articolo 96.

Si giunge così al secondo procedimento, per il quale esistono alcuni fatti preliminari: cioè l'Italia soddisfa alla richiesta della Corte di giustizia: entro i tre mesi dalla prima sentenza, vale a dire il 26 febbraio 1966; il nostro Governo presenta schede analitiche redatte in base alla contabilità industriale per il 1965 delle imprese più rappresentative, relativamente a 58 dei 473 prodotti che fruiscono dei ristorni in base alla legge 639. La Commissione si dichiara insoddisfatta e invita l'Italia a produrre nuovi dati su 7 prodotti rappresentativi. Sono compresi due prodotti per l'industria degli elettrodomestici, per esempio il frigorifero Zanussi da 130 litri, e due prodotti dell'industria automobilistica, la Giulia TI dell'Alfa Romeo, e la FIAT 500. La Commissione, ritenendosi insoddisfatta anche da questi ulteriori dati prodotti per questi sette prodotti campione, chiede la riapertura del procedimento avanti la Corte di giustizia. Si giunge così alla seconda sentenza, emessa il 19 novembre 1969, sentenza che è citata nella invero assai sintetica relazione ministeriale al disegno di legge in esame. La sentenza dice testualmente che « la Repubblica italiana, mantenendo in vigore, anche dopo il 31 dicembre 1963, una disciplina che può implicare la corresponsione, a vantaggio dei prodotti dell'industria meccanica esportati negli altri paesi membri, di ristorni di tributi interni superiori ai tributi gravanti direttamente o indirettamente sui prodotti stessi, è venuta meno all'obbligo impostole dall'articolo 96 del trattato ». Non essendovi quindi più dubbi sul parere degli organi della CEE, è stato necessario per il nostro paese emanare un provvedimento di esecuzione delle due pronunce che ho ricordato. A questo punto debbo esporre brevemente il contenuto del disegno di legge al nostro esame.

Le norme di esecuzione delle due pronunce comunitarie sono contenute nei primi due articoli del disegno di legge. Il primo articolo dice molto semplicemente che la legge 5 luglio 1964, n. 639, resta in vigore limitatamente ai prodotti esportati verso i paesi terzi e non ha quindi effetto per quelli esportati nei paesi della Comunità economica europea. Per quanto riguarda l'articolo 2, debbo formulare una domanda: è stato effettuato un lavoro molto diligente, ma perché non si è colta l'occasione per rivedere le voci della legge 5 luglio 1964, n. 639, armonizzandole con le nuove tariffe doganali ? Ho svolto un lavoro di raccordo fra i due testi e ho constatato che ci sono differenze di dizione abbastanza forti. Il Governo comunque potrà successivamente provvedere in materia.

L'articolo 2 stabilisce che per i prodotti esportati verso i paesi della CEE si applica una nuova disciplina, evidentemente con aliquote ricalcolate in modo da comprendere nel ristorno esclusivamente l'ammontare delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo con esclusione, quindi, delle imposte sulle quali era insorta la controversia comunitaria, vale a dire le imposte di bollo, di registro, ipotecarie, sulle autovetture, pubblicità e tasse sulle concessioni governative. Naturalmente nel calcolo si è tenuto conto dell'articolo 96 del trattato e quindi sia dell'incidenza diretta per i tributi sopportati dalla azienda terminale, sia dell'incidenza indiretta per i tributi assolti dai fornitori e incorporati nel prezzo dei materiali acquistati dall'azienda terminale. Il Governo ha seguito dei criteri prudenziali e il metodo di calcolo ha avuto il consenso dei servizi tecnici della Commissione delle Comunità europee.

Ho cercato anche di svolgere un'analisi comparativa fra la disciplina della legge 5 luglio 1964, n. 639, che vale per le esportazioni verso i paesi terzi e la tabella del disegno di legge n. 1572, per le esportazioni verso i paesi della Comunità e ho potuto constatare che per alcuni prodotti c'era una sensibile riduzione delle aliquote, mentre per altri si è verificato un aumento. Con un metodo di calcolo più approfondito, approvato dalla Commissione delle Comunità europee, è stato possibile stabilire con maggiore esattezza e non in misura

forfettaria, come era avvenuto precedentemente, il peso effettivo dei tributi che gravano sui prodotti esportati.

C'è poi un gruppo di altre disposizioni. Tra esse acquista rilevanza la norma contenuta nell'articolo 3, che in sostanza sostituisce il corrispondente articolo della legge 5 luglio 1964, n.639, adeguando le norme sul regime della temporanea importazione alle più perfezionate norme comunitarie che regolano il cosiddetto regime del « perfezionamento attivo ».

C'è una direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 marzo 1969, che disciplina la concessione del beneficio del regime di perfezionamento attivo, cioè del regime del beneficio di temporanea importazione in esenzione doganale. Il beneficio comunitario consiste nel sottoporre a perfezionamento attivo mediante trasformazione o lavorazione senza pagamento del dazio doganale, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli sulle merci importate, a condizione che tali merci, una volta perfezionate, siano esportate al di fuori del territorio doganale della Comunità. A tale fondamentale direttiva ha dato esecuzione il decreto del Presidente della repubblica del 30 dicembre 1969, n. 1133, che è un provvedimento emesso nel quadro della legge delega per l'attuazione degli impegni di cui alla terza tappa del Trattato di Roma.

C'è poi da ricordare l'articolo 6, che stabilisce che le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano alle esportazioni effettuate a seguito di impegni contrattuali assunti anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo. In altre parole, per le esportazioni verso i paesi comunitari in esecuzione di contratti stipulati anteriormente si applicano ancora le aliquote della legge 5 luglio 1964, n. 639.

Ho dato una illustrazione sommaria del contenuto del provvedimento. Debbo rilevare che si tratta di un provvedimento non soltanto necessario per l'adempimento di obblighi comunitari, ma anche particolarmente urgente. Invito pertanto la Commissione ad approvarlo, dato che ci è stato assegnato direttamente in sede legislativa.

PRESIDENTE. Chiedo un chiarimento per quanto riguarda l'articolo 6. Il disegno di legge è stato formulato a seguito delle sentenze della Corte di giustizia, per adeguare la legislazione italiana alle norme comunitarie; poiché la situazione precedente a tale disegno di sanatoria era tale da aver determinato le due sentenze della Corte di giustizia che hanno dichiarato l'illegittimità della nostra normativa interna, con quale base giuridica l'articolo 6 lascia in vita le predette situazioni ?

PANDOLFI, *Relatore*. Il mio chiarimento verterà su due punti. In primo luogo ritengo di poter sostenere, anche sulla base dei testi comunitari che ho potuto compulsare, che non si tratta di un provvedimento di sanatoria: la corte di giustizia ha inteso soprattutto riaffermare una interpretazione autentica dell'articolo 96 con sentenza di efficacia generale, al di là del caso esaminato. Gli effetti distorsivi della legge n. 639 erano stati già abbondantemente ridotti, come riconosce la stessa sentenza della Comunità, dal fatto che l'articolo 2 della suddetta legge aveva stabilito che per i prodotti esportati verso i paesi membri della CEE l'ammontare delle restituzioni di cui all'articolo 1 fosse progressivamente ridotto nella misura del 25 per cento fino dal 31 dicembre 1964, del 40 per cento fino dal 30 giugno 1964, dell'80 per cento fino dal 1° gennaio 1966. Mi sono fatto carico di esaminare gli effetti di questa progressiva riduzione e ho constatato che per moltissimi prodotti le riduzioni sono inferiori alle aliquote ricalcolate secondo il nuovo metodo.

In sostanza la CEE attraverso la sua Corte di giustizia aveva a cuore che non fosse inficiato l'articolo 96. Quanto poi al sistema di calcolo, la Comunità era preoccupata che esso venisse effettuato con un metodo diverso da quello, assai approssimativo, che era seguito con la legge n. 639. In secondo luogo, dopo la prima sentenza, la Comunità venne soddisfatta circa il principio generale, a cui il Governo italiano dichiarò di sottomettersi. Non si ritenne invece soddisfatta per i metodi di calcolo. Essendo però stato ricalcolato tutto con metodi più appropriati (ed ebbero luogo anche trattative molto laboriose), è accaduto che recentemente (l'anno scorso), la Commissione, attraverso i suoi servizi tecnici, ha approvato il metodo di calcolo e ha tuttavia consentito – e questo risulta da quanto mi è stato comunicato verbalmente – l'applicazione della norma che regola, senza recare ulteriore scompiglio, i contratti già stipulati. In altre parole, quindi, è prevalso nella Commissione il criterio di salvaguardare il principio, usando una normale tolleranza per quanto riguarda gli effetti già posti in essere dai contratti stipulati.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pandolfi per la sua esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNINI. Sul disegno di legge n. 1572, preso a sé, non abbiamo da fare rilievi particolari, anche dopo la relazione, particolarmente accurata, su molte questioni tecniche, dell'onorevole relatore. Si tratta di un provvedimento per così dire doveroso, da parte del nostro paese, per eliminare divergenze insorte con la Comunità economica europea, e per realizzare quel processo di armonizzazione della nostra legislazione fiscale a quella degli altri paesi comunitari, in base alle clausole del Trattato di Roma, per quanto riguarda anche la materia dei ristorni in favore dell'esportazione dei prodotti della nostra industria meccanica.

Tuttavia anche noi riteniamo di soffermarci su questo provvedimento per ciò che riguarda, però, i suoi riflessi, i problemi derivati. Perciò avremmo gradito che, nella stessa relazione del Governo, fossero contenute delle indicazioni circa la consistenza complessiva, in valore, delle nuove norme, sulla base dei dati delle nostre esportazioni di prodotti meccanici.

Sarebbe stato interessante conoscere la portata del provvedimento sotto il profilo della differenza che deriva da queste norme in confronto di quelle precedenti. Cosa questa che avrebbe consentito l'accertamento della effettiva consistenza di quanto resta ancora possibile restituire, da parte dello Stato, alle nostre ditte meccaniche esportatrici.

E non solo questo: ma anche l'accertamento della stessa congruità delle somme stanziate nel bilancio dello Stato per l'effettuazione delle restituzioni o ristorni di cui trattasi.

Tutto questo è stato taciuto dal Governo, presentando il disegno di legge. L'onorevole relatore ha fornito qualche dato interessante, soprattutto nei riguardi dell'esportazione degli elettrodomestici. Però rimane un vuoto che occorre colmare durante questa nostra discussione. Perché? Perché purtroppo è noto come, al pari dei famosi rimborsi dell'IGE all'esportazione, in generale, le restituzioni (o ristorni) alla esportazione dei prodotti meccanici, di cui alla legge n. 639 del 5 luglio 1964, non abbiano mai navigato in acque tranquille.

E ciò per la deficienza degli stanziamenti in sede previsionale, prima di tutto, e per gli insufficienti stanziamenti integrativi nel corso dell'esercizio, quando i fondi risultavano già esauriti.

Infatti, tanto per fare un esempio assai significativo, lo scorso anno, già al 30 settembre, per quello che ci è dato sapere, esisteva un arretrato per rimborso in questione di oltre 60 miliardi di lire.

Questo destò molta apprensione fra le aziende esportatrici del settore meccanico, in particolare fra quelle di piccole dimensioni. Per la grande industria meccanica, invece, il fatto non era molto preoccupante. Comunque, col provvedimento che stiamo discutendo, e per le nuove norme riduttive dei ristorni, lo stanziamento del 1973 di 60 miliardi – come è stato anche ricordato dal relatore – appare del tutto insufficiente.

Così noi pensiamo, nonostante la riduzione dei diritti; perché, se da una parte vi è questa riduzione, dall'altra parte vi è una tendenza all'aumento delle nostre esportazioni di prodotti meccanici. È una tendenza che trova riscontro anche nel passato e non pensiamo che possa cambiare nel corso di questo esercizio.

Per esempio, le nostre esportazioni di prodotti meccanici, negli anni 1971-72, sono state le seguenti: nel 1971, 30.322.000 quintali; nel 1972, 36.033.000 quintali, con un aumento del 18,80 per cento. In valore, nel 1971, le stesse esportazioni sono ascese a 3.738 miliardi e 273 milioni; nel 1972 a 4.328 miliardi e 740 milioni, con un aumento del 15,80 per cento.

A questo punto c'è proprio da chiedersi se il significato dei ristorni dell'attuale provvedimento abbia valore compensativo nei confronti dell'aumento delle nostre esportazioni dell'industria meccanica. Lo stanziamento nel 1973 potrebbe essere di soli 60 miliardi e senza guardare come sia stata effettivamente sanata la situazione deficitaria dell'esercizio 1972, su cui c'è ancora un'ombra. E vorremmo a questo riguardo delle precise notizie.

Non possiamo dire che... « poggio e buca fan pari »! Non possiamo pensare che possa essere così. E allora, mentre stiamo preparando questo provvedimento, intendiamo richiamare il Governo a predisporre, con tutta sollecitudine e tempestività, quegli eventuali provvedimenti integrativi necessari per non danneggiare le aziende meccaniche esportatrici: soprattutto quelle minori e più deboli, che stanno compiendo i maggiori sforzi per mantenere i mercati internazionali in concorrenza con l'industria straniera, ma anche in concorrenza con quella nazionale più grande. Inoltre dobbiamo aggiungere, in questa circostanza, che non ci soddisfa neppure la situazione che si delinea nel servizio relativo ai ristorni dell'IGE.

Dopo quanto ci ha detto recentemente il ministro delle finanze e dopo la risposta scritta che è stata data ad una interrogazione presentata dal nostro gruppo, è evidente che i fondi stanziati per questo servizio, che si dice sia in via di liquidazione – e se le cose continueranno così, sarà una liquidazione lunghissima – sono ancora insufficienti e il danno che

ne deriverà alle attività esportative interessate sarà rilevante, se non si provvederà tempestivamente a quegli stanziamenti integrativi che intendiamo ancora una volta sollecitare al Governo.

Nei confronti del provvedimento a se stante non siamo contrari, ma dobbiamo sollevare ancora una volta la questione relativa al servizio dei rimborsi sia alle esportazioni meccaniche, sia alle esportazioni in generale. Il Governo ne tenga conto e soprattutto dia delle assicurazioni veramente impegnative e non soltanto delle semplici promesse senza risultato, come è avvenuto fino a questo momento.

VISENTINI. Chiedo scusa se a causa di una indisposizione non ho potuto approfondire l'esame del provvedimento, che ho sentito illustrare con la consueta chiarezza da parte dell'onorevole Pandolfi. Mi limito a porre un interrogativo, rivolto soprattutto al Governo. In questo settore già c'è una notevole confusione dal punto di vista pratico e dal momento dell'entrata in vigore della legge avremo due regimi diversi: uno per i rimborsi verso i paesi terzi, l'altro per i rimborsi nei confronti dei paesi della Comunità, con due diverse tabelle. Giustamente il relatore sottolineava che le dizioni sono differenti, per cui non c'è un parallelo, per andare a cercare i due coefficienti e le due aliquote corrispondenti. Avremo comunque dei rimborsi quantitativamente diversi: in generale quelli verso i paesi terzi saranno più elevati di quelli che vengono disposti nei confronti delle esportazioni verso i paesi della Comunità.

La mia preoccupazione è che cosa potrà succedere da parte dei paesi cosiddetti « terzi », verso alcuni dei quali l'Italia è fortemente esportatrice. Ebbene, in qualche caso per altri fini, in relazione ad altre norme di discriminazione in materia di trattamento fra i paesi della Comunità europea e i paesi terzi, sono stati presi dei provvedimenti molto gravi nei confronti dei prodotti italiani. È di qualche settimana il provvedimento per gli elettrodomestici, che è stato di notevole pesantezza per il gruppo italiano esportatore.

Mi consta che l'argomento è stato preso in considerazione sia dal Ministero degli esteri (direzione affari economici), sia da quello del commercio estero.

Noi in questo modo veniamo ad introdurre un regime permanente di differenziazione fra i rimborsi relativi ai paesi terzi e quelli relativi invece ai paesi della Comunità, sulla base di due decisioni della Corte di giustizia. Ci sono due regimi diversi e una notevole confusione. Il nostro paese sta veramente arrivando a dei bizantinismi. Bisognerebbe esaminare la possibilità di unificare tali regimi. Prima di approvare il provvedimento, occorrerebbe approfondire le controversie che ci sono state e quelle che si possono prevedere sulla base delle norme in discussione.

La norma contenuta nell'articolo 3 non mi risulta del tutto chiara: rimanendo i coefficienti vecchi, occorrerebbe che l'esportatore li riducesse del dazio che ha pagato, perché l'importazione è avvenuta da paesi della Comunità; se l'importazione è avvenuta dai paesi della Comunità e l'esportazione avviene verso i paesi terzi, non si ha diritto ad avere quel rimborso. In questo caso deve essere dedotto? Vorrei sapere come ciò potrà avvenire in pratica. È questa una domanda di minore importanza, alla quale certamente si è pensato nello stendere il provvedimento.

La prima questione è più importante e mi meraviglia che un provvedimento di questo tipo sia presentato dal Ministero delle finanze, che è il manovratore tecnico in questo settore (anche il Ministero del tesoro assolve ad una funzione tecnica, che è quella tirar fuori i soldi, mentre non capisco bene la competenza del Ministero del bilancio). Comunque il Ministro per il commercio estero che dovrebbe fornire ragguagli sull'argomento che ho sollevato, perché rientra nelle sue competenze la politica delle esportazioni, non appare fra i presentatori del provvedimento.

Sull'articolo 6 il Presidente aveva posto un interrogativo, che mi trovava perfettamente concorde: non so se egli ritiene di aver avuto una risposta adeguata, anche se la risposta stessa è stata molto abile. Voglio soltanto ricordare, per seguire una linea uniforme, che nel mese di giugno venne all'approvazione un provvedimento che destava in me molte perplessità, per cui mi astenni, mentre altri votarono contro, per il rimborso delle imposte pagate per l'esportazione di opere d'arte verso i paesi della Comunità europea. Anche quel provvedimento venne giustificato con una sentenza della Corte di Lussemburgo, che dichiarava l'imposta pagata per l'esportazione in paesi della Comunità di opere d'arte contraria ai regolamenti e al Trattato istitutivo della Comunità. C'era una sentenza e non si poteva far altro che prenderne atto, come in questa occasione. Ciò che lasciò perplessi era che il rimborso avrebbe dovuto avvenire con efficacia retroattiva alla data della sentenza della Corte (il principio, infatti, avrebbe dovuto essere applicato da quel momento).

In questo modo venne disposto un rimborso di 2-300 milioni di lire (alcuni affermarono che era possibile conoscere per nome e cognome i beneficiari del provvedimento). Ma la cosa venne giustificata sulla base di un principio.

Mi pareva non giustificato allora; oggi sarebbe ingiustificato, probabilmente, applicare lo stesso principio, perché bisognerebbe chiedere quattrini indietro e coloro che, avendo fatto le esportazioni, le hanno fatte con i rimborsi in quella misura o acquisendo il credito verso lo Stato, ma comunque facendo i loro conti economici sulla base delle somme che dovevano avere di rimborso. È questo il criterio che giustifica la norma dell'articolo 6. Richiamo solo l'attenzione su questo punto, perché noi, a distanza di dieci mesi, seguiamo due criteri completamente opposti. Nell'un caso diamo alle sentenze della Corte del Lussemburgo una efficacia quasi costitutiva giuridicamente: e lo dico molto impropriamente, perché poi si attuano con una legge interna, che si riporta a quel momento. Nell'altro caso, in questa sede, invece, diamo un'efficacia semplicemente di richiamo verso il governo italiano (che io credo sia quella esatta), il quale governo italiano viene invitato a predisporne norme di adeguamento, altrimenti la Comunità può prendere sanzioni, eccetera.

La norma prevista dall'articolo 6, è più giustificata. Ma, in pratica, la prova che si tratti di impegni contrattuali assunti anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento mi pare che sia un pochino difficile da produrre. Non sarà mai una prova di data certa, ai sensi del codice civile, per avvenuta registrazione dell'atto. Forse la cosa più opportuna era un riferimento a tutte le esportazioni che avverranno dopo l'entrata in vigore di questa legge. Vuol dire che quelle che sono transitorie, per contratti avvenuti prima, sarebbero state regolate a parte; però, far riferimento semplicemente ai contratti anteriori, si rischia che nel 1985 ci sia ancora qualcuno che ha contratti anteriori: perché basta metterci una data ai contratti anteriori !

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PANDOLFI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'onorevole Giovannini, che interviene con la abituale puntualità su argomenti che riguardano ristorni alle industrie, ha fatto presente che sul provvedimento in sé non ha particolari rilievi da muovere, mentre sul provvedimento, per dirla in maniera hegeliana, « in sé e per sé », cioè nel contesto generale della legislazione vigente in materia, ha qualche riserva. E ne ha espresse tre, per la precisione.

Devo dire che su alcune delle osservazioni fatte non mi sento di contrastarla, onorevole Giovannini. Ella ha chiesto anzitutto che siano forniti dei dati più approfonditi, da parte del Governo, per quanto riguarda la consistenza delle provvidenze disposte in questa occasione o di quelle che sono state disposte dalla « 639 ». Io mi ero limitato a dare alcune cifre per quanto riguardava gli stanziamenti in bilancio. E qui viene la seconda osservazione. Cioè, l'onorevole Giovannini si è lamentato della scarsa congruità degli stanziamenti rispetto al fabbisogno finanziario, per dare esecuzione ai ristorni di cui alla legge n. 639; e anch'io sono rimasto un po' colpito dal fatto che negli ultimi bilanci c'è sempre stato uno stanziamento iniziale insufficiente e poi una integrazione nel corso dell'anno. Per esempio, nel 1970, 50 miliardi stanziati e un'integrazione successiva, con variazioni di bilancio, di 10 miliardi. Nel 1971, 55 miliardi iniziali e 20 di integrazione. Nel 1972, 60 miliardi iniziali e 20 di integrazione. Per il 1973, è da prevedersi che i 60 iniziali non siano sufficienti, anche perché la riduzione delle aliquote che è stata disposta col provvedimento n. 1572 non è che alteri di molto il carico complessivo dei ristorni. Si tratta, semmai, di variazioni in più compensate da variazioni in meno, come ho avuto già occasione di dire. Quindi anch'io mi associo, in questo caso, all'osservazione dell'onorevole Giovannini, perché gli stanziamenti, dato che ormai qui si tratta di dati abbastanza sicuri, siano già fatti in maniera congrua, all'inizio dell'anno: anche perché questa procedura porta normalmente ad un accavallarsi di ritardi e ad un accumulo di ristorni non corrisposti.

Per il 1974 mi risulta che la direzione generale sarebbe in animo di chiedere uno stanziamento iniziale di 75 miliardi. Raccomanderei al Governo che la somma venisse calcolata in maniera tale da poter essere sufficiente. Mi pare che il flusso sia abbastanza costante: non vi sono differenze enormi. Tanto più che una parte notevole delle somme che verranno stanziate per il 1974 serviranno a coprire i ristorni non ancora effettuati negli anni precedenti.

Poi c'è la terza osservazione, che riguarda solo incidentalmente la materia che stiamo trattando, ed è quella dei rimborsi IGE. Per essi è notorio che abbiamo sempre avuto qualche ritardo; però il Governo aveva dato assicurazioni e pare che le somme siano state sufficientemente integrate per dar corso a un più sollecito adempimento dei rimborsi medesimi.

L'onorevole Visentini è entrato nel cuore del provvedimento e, da par suo, ha fatto osservazioni che non possono essere liquidate con una battuta. Cercherò di rispondere per quanto mi è dato sapere. Comincio dalla prima osservazione. Molto acutamente l'onorevole Visentini ha fatto rilevare che, una volta approvato il disegno di legge n. 1572, noi avremo sostanzialmente due diversi regimi, due classi di aliquote, ed ha aggiunto – ricordando un'annotazione da me fatta – che avremo addirittura due tabelle, con distinte classificazioni merceologiche. Da questi due regimi nascono due conseguenze. La prima è una certa confusione: e su questo punto non avrei parole acconce per dare una risposta in senso tranquillizzante. La seconda conseguenza è di maggior rilievo, anche per la politica generale del nostro paese. E cioè l'onorevole Visentini si domanda: – Non è da supporre che il mantenimento di aliquote più elevate per i ristorni ai prodotti meccanici esportati verso i cosiddetti paesi terzi (così come sono considerati nel linguaggio comunitario), con l'aggravante che la Corte di giustizia ha riconosciuto che il sistema adottato dal Governo comporta (anche se non sempre: poi leggerò il testo della motivazione della Corte) talvolta dei ristorni in misura superiore al carico effettivo dell'esportazione, non è da presumere che possa indurre altri governi a provvedimenti di ritorsione, come quelli che sono stati presi recentemente per il settore degli elettrodomestici ?

Io cercherò di dire quello che posso.

L'argomento più forte è quello della sentenza della Corte della Comunità, a mio giudizio, perché potrebbe essere invocato come un argomento contro il nostro Governo per dire che, in sostanza, noi facciamo una politica di premi all'esportazione in misura illegale.

Ora a parte il fatto che verso il GATT siamo legati da obblighi diversi rispetto a quelli comunitari, vorrei leggere testualmente tre periodi della motivazione della sentenza della Corte del Lussemburgo del 19 novembre 1969. cioè la seconda e definitiva. Dice esattamente la motivazione:

« Il ricorso è stato promosso dalla Commissione in base all'articolo 96 del trattato il quale stabilisce che i prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente. Tale disposizione, che riguarda solo i tributi interni, non consente di prendere in considerazione, nell'ambito della presente controversia, onde stabilire se i ristorni di cui è causa siano giustificati, l'incidenza dei dazi doganali. Questo elemento nella fattispecie va dunque escluso giacché l'unico onere in base al quale si può valutare la compatibilità col trattato dei ristorni litigiosi è l'incidenza, diretta o indiretta, dei tributi interni veri e propri. Per quanto riguarda questi ultimi la Commissione (questo è importante) ha riconosciuto, eccezion fatta per una sola voce di secondaria importanza (la voce energia elettrica per le aziende fornitrici di prodotti siderurgici alle aziende meccaniche esportatrici), l'esattezza dei dati forniti dal governo italiano circa i tributi versati direttamente dalle imprese che fabbricano prodotti finiti. Quanto ai tributi versati dai fornitori delle imprese di cui sopra, va rilevato che l'eventualità di tali oneri indiretti non si può escludere, giacché la Commissione si è limitata a menzionare la impossibilità, nei casi presi in esame, di controllarne l'esistenza e l'importo a causa del sistema forfettario applicato dalle autorità italiane ».

Il che significa che non è stata mossa eccezione al *quantum* del ristorno, ma al tipo di metodo che era stato scelto, che, essendo forfettario, provocava variazioni in più o in meno che non consentivano di osservare alla lettera il disposto dell'articolo 96.

La motivazione della Commissione conclude con questa frase, che mi sembra di rilevante importanza: « Risulta dalle prove fornite dal Governo italiano, tenuto conto delle osservazioni critiche formulate dalla Commissione, che mentre in alcuni casi l'importo dei ristorni non supera l'importo dei tributi contemplati dall'articolo 96, le tabelle in atto in Italia si risolsero in altri casi in restituzioni che vanno oltre detto importo ».

Per il settore degli elettrodomestici, per quello delle macchine da scrivere ed elettrocontabili, per i calcolatori e così via risulta che le aliquote calcolate con il nuovo metodo analitico di cui alla tabella allegata al disegno di legge in esame sono superiori alle aliquote dei ristorni previsti per i paesi della Comunità dalla legge 5 luglio 1964, n. 639. Quindi nel caso specifico, per questo flusso massiccio di esportazione negli Stati Uniti d'America dobbiamo constatare che abbiamo un'aliquota di ristorno inferiore a quella che pratichiamo verso i paesi della Comunità. Si tratta di un calcolo che ho effettuato, tanto per citare un caso specifico, per le macchine da scrivere senza dispositivo di totalizzazione e per le macchine per l'autenticazione degli assegni bancari, abbiamo attualmente un'ali-

quota di rimborso che è di 8 lire al chilogrammo per i paesi della Comunità, esattamente il 20 per cento di 40 lire, che è l'aliquota del rimborso per i paesi terzi. Con il provvedimento in esame il rimborso per i paesi della Comunità sale a 15 lire al chilogrammo. C'è in sostanza un aumento e si riduce la differenza fra ristorni praticati verso i paesi della Comunità e ristorni praticati per le esportazioni verso i paesi terzi.

L'osservazione ha un fondamento nel suo complesso. Rimane una differenza fra i ristorni verso i paesi terzi e ristorni verso i paesi della Comunità e questo non potrà non essere oggetto di attenzione da parte del Governo, in sede di determinazioni da prendere per i prossimi negoziati commerciali. Presso la direzione generale per gli affari economici si sono svolte delle riunioni su questo argomento.

Mi sembra anche fondata l'osservazione del collega onorevole Visentini, nel senso che sarebbe opportuno avere il concerto del ministro del commercio con l'estero e del ministro degli esteri su provvedimenti di questo tipo.

C'è poi l'osservazione all'articolo 3, che comporta la sostituzione del corrispondente articolo della legge 5 luglio 1964, n. 639, che prevedeva un meccanismo assolutamente analogo. Quella legge stabiliva, nel caso di aziende terminali che utilizzassero dei materiali forniti da importatori che avessero pagato regolarmente il dazio di cui alla tariffa esterna della Comunità, un'aliquota di ristorno piena; nel caso invece di beni introdotti con il regime della temporanea importazione (oggi tale regime è differentemente disciplinato per ragioni di armonia comunitaria e viene denominato regime del perfezionamento attivo), poiché essi non hanno sopportato dazi doganali e poiché l'aliquota è calcolata in maniera tale da comprendere l'ammontare del dazio doganale, l'importo della riduzione va decurtato del dazio non pagato.

La differenza fra i due testi è assolutamente formale. Prima si parlava soltanto di regime di temporanea importazione, mentre oggi si parla in maniera più propria del regime stabilito dalla direttiva comunitaria fondamentale, che è del 4 marzo 1969 e che contempla i benefici dell'importazione in esenzione doganale a seguito di perfezionamento attivo. Ho controllato le disposizioni che vigevano per la temporanea importazione stabilite unilateralmente dal Governo italiano e quelle relative alle direttive e al decreto delegato che ne ha dato attuazione nel nostro paese e ho visto che non c'è alcuna differenza sostanziale.

VISENTINI. Il punto non è questo. La questione diventa più complicata. Un regime di temporanea importazione ad un certo punto deve essere chiuso: c'è un registro dove vengono riportati i campioni e ad un certo momento la pratica viene chiusa.

Per le esportazioni nei paesi membri della comunità non c'è controllo, invece, perché il fenomeno quantitativamente cambia.

PANDOLFI, *Relatore*. Il problema si pone soltanto per le esportazioni verso i paesi terzi: per le esportazioni nei paesi membri non esiste dazio doganale.

L'articolo 3 della direttiva stabilisce un regime assolutamente identico a quello che vigeva da noi con il regime della temporanea importazione.

Do lettura dell'articolo 3 della direttiva: « L'esenzione dai dazi doganali, dalle tasse di effetto equivalente e dai prelievi agricoli deve effettuarsi secondo una delle seguenti modalità: *a*) vincolo delle merci ad un regime doganale sospensivo dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli per il periodo durante il quale dette merci debbono poter permanere nel territorio doganale della Comunità; *b*) deposito delle somme relative ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente e ai prelievi agricoli applicabili alle merci importate e rimborso di tali dazi, tasse e prelievi all'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti ». Per prodotti compensatori si intendono i prodotti finiti, con l'utilizzo di merci in regime di temporanea importazione, o meglio, di perfezionamento attivo. Credo di essere stato chiaro: è ugualmente un regime che si chiude al momento dell'esportazione con una delle due procedure che possiamo seguire.

L'onorevole Visentini ha ripreso la domanda formulata dal Presidente, a seguito di quanto avevo affermato nella relazione; ha ripreso in altri termini i dubbi sulla operatività, fissata dall'articolo 6, dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento. L'onorevole Visentini ritiene che ci si sia comportati diversamente nel caso di un altro adeguamento a disposizioni comunitarie relative all'esportazione di opere d'arte.

Nella motivazione della sentenza già citata del 19 novembre 1969 si dice: « Ciò premesso e viste le incertezze causate dalla presenza di elementi di calcolo che sfuggono alla valutazione della Corte nell'ambito della presente controversia, spetta al Governo italiano, di conserva con la Commissione, di adottare i provvedimenti necessari onde adeguare agli

imperativi del trattato i sistemi di restituzione che costituiscono oggetto della controversia ». In altre parole, non c'è né nel dispositivo, né nella motivazione alcun obbligo per il Governo italiano di procedere ad un annullamento dei vantaggi attribuiti ai nostri importatori.

Si è lasciato alla prudente valutazione del Governo e della Commissione lo stabilire delle particolari modalità. Mi è stato espressamente dichiarato – e ho visto anche delle carte, tra l'altro – che il presente disegno di legge numero 1572, come è detto anche, sia pure laconicamente, nella relazione ministeriale, è stato espressamente approvato, anche nelle singole modalità comprensive quindi di quanto disposto dall'articolo 6, dalla Commissione. Tanto più che la Commissione – lo ripeto – non ha mai eccepito sull'entità della somma globale che veniva corrisposta a titolo di ristorno (i ristorni litigiosi che hanno formato oggetto delle controversie di cui abbiamo parlato), ma ha eccepito sul metodo di calcolo. Ed allora, evidentemente, la Commissione, paga di avere affermato il principio e di avere ottenuto un metodo di calcolo analitico, più progredito, non ha fatto più questione su quanto era già stato posto in essere precedentemente.

Quindi ho l'impressione che realmente, su questo testo, comprensivo dell'articolo 6, esista un parere favorevole, anzi il consenso della Commissione. Non mi sentirei, pertanto, di sollevare ulteriormente delle questioni che potrebbero forse mettere in difficoltà il Governo italiano, in questa controversia, che fortunatamente si è risolta in maniera concertata tra Repubblica italiana e Commissione delle Comunità europee.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pandolfi. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il relatore collega Pandolfi è stato così ampio e preciso sia nella illustrazione del provvedimento, sia nella replica e nelle risposte, che non ha lasciato spazio per nessuno, effettivamente ! Io mi limito, quindi, a tirare le somme, esprimendo naturalmente l'invito del Governo ad approvare il provvedimento.

Quanto all'intervento dell'onorevole Giovannini, egli stesso ha detto che nulla c'era da dire contro il provvedimento in sé, che è un provvedimento normativo obbligato. Ora, sulla normativa, che cosa potremmo discutere ? Potremmo discutere la congruità tecnica ed economica del trattamento che viene a risultare dopo la sentenza, ma in realtà non possiamo farlo, perché dobbiamo adeguarci alla sentenza comunitaria. Quindi credo che sul provvedimento non vi sia ragione di dissenso. Tutto il resto consiste in critiche e raccomandazioni che ben volentieri raccolgo, perché, del resto, sono problemi che ci affliggono tutti quanti, dal momento che anche personalmente, si è sempre perseguitati dalle sollecitazioni che vengono anche da colleghi di tutte le parti...

GIOVANNINI. Doverosamente !

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Giusto. Ma si è perseguitati dalle sollecitazioni per intervenire presso quella o quell'altra intendenza di finanza al fine di accelerare pagamenti in ritardo. Ripeto: si tratta di raccomandazioni. Ma perché poi questi pagamenti avvengono in ritardo ? Intendiamoci però: i ritardi sono diminuiti di molto, ora ! Bisogna riconoscerlo. Sì, onorevole Raffaelli, si sono notevolmente abbreviati i tempi. Ce ne accorgiamo anche attraverso una certa rarefazione delle sollecitazioni... Onorevoli colleghi, lasciate che io vi metta avanti la mia esperienza. Secondo me c'è una certa riduzione. Ad ogni modo, i ritardi sono fatti di cassa. Perché ? Per motivi di cassa, vengono messi a disposizione i fondi della Intendenza di finanza col contagocce o comunque in misura inferiore alle necessità. Ogni tanto il Tesoro mette a disposizione le somme, si ripartiscono i fondi tra le varie intendenze, probabilmente anche con una non esatta conformità al carico di ognuna, e si hanno quindi ancora ritardi.

Ma, ripeto, come tempi, mi pare che siamo in notevole miglioramento.

Per quanto riguarda invece le valutazioni globali, cioè gli stanziamenti, vorrei dire che le cifre che ha ricordato l'onorevole Pandolfi, in fondo in fondo, non indicano poi dei grandi errori. Prendiamo uno stanziamento di 60 miliardi, iniziale. Loro sanno che non si possono fare previsioni, perché le esportazioni, grazie a Dio, vanno bene, però qualche volta hanno degli alti e bassi o comunque dei mutamenti nei tassi di incremento, che si sono sempre verificati. Ora, quando, rispetto a 60 miliardi iniziali, viene un'integrazione finale di 20 miliardi, cioè di un terzo, dopotutto non possiamo proprio lagnarci e farne una questione !

Certo, il nostro dovere è quello di cercare il più possibile di adeguarci a quelle che saranno le necessità e soprattutto, man mano che si rilevano deficenze di stanziamento, attraverso l'assestamento di bilancio, dare i fondi necessari.

Su questo io posso senz'altro dare assicurazione circa il nostro interessamento.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Visentini, che è passato al problema generale, vorrei rilevare anche a lui che questo è un provvedimento normativo obbligato. Se dovessimo, prima di approvarlo, accertare le conseguenze, io direi che prima di tutto è da parecchio tempo che abbiamo due trattamenti e due regimi diversi nei confronti della comunità e nei confronti dei paesi terzi. Noi sappiamo benissimo - onorevole Visentini - che ci sono state, non solo nei riguardi dell'Italia, ma anche nei confronti della comunità, delle levate di scudi da parte degli Stati Uniti, e sono stati presi provvedimenti. D'altra parte che cosa possiamo fare ? L'unico modo di evitare rappresaglie sarebbe di estendere a tutti i paesi terzi il trattamento comunitario, ma non so se, come paese della comunità, siamo autorizzati a farlo ! Comunque la questione dovrebbe essere, ma non è, matura anche nelle contropartite e deve essere trattata in sede di GATT e in altre sedi.

Quindi non credo che oggi ci sia qualcosa da fare. Piuttosto, evidentemente, in base a certe prospettive di rappresaglia, che però non sappiamo se e quando possono verificarsi, si dovrà prendere una posizione attiva, laddove ci sono doglianze, per negoziare qualche provvedimento. E in questo caso, allora, è opportuno l'intervento del Ministero del commercio estero, che deve prendere iniziative e dare direttive. Il provvedimento attuale, in un certo senso, è un adattamento obbligato nel quadro dei regimi, dei rimborsi, eccetera, per esportazioni ricadenti nell'ambito della competenza del Ministero per il commercio estero.

Per quanto riguarda le osservazioni sull'articolo 6, concernente i contratti in data anteriore, ha risposto molto bene il collega Pandolfi. Che cos'altro si poteva fare ? Visto che la Comunità ha aderito a una tale interpretazione, mi sembra che non si potesse fare altro.

Quanto poi ai mezzi di prova della data anteriore, è giusta l'osservazione del collega Visentini. Si vedrà in sede esecutiva quale potrà essere una prova che possa servire praticamente allo scopo.

Non mi resta quindi che chiedere alla Commissione di voler dare la propria approvazione al provvedimento.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei rilevare, per così dire, un'ultima stranezza. Volevo far osservare che la nota alla tabella fa riferimento alla tariffa dei dazi doganali vigente alla data del 19 novembre 1969. Nel frattempo, con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1972, (n. 888) e 30 dicembre 1972 (n. 919) sono state emanate nuove tariffe dei dazi doganali di importazione. Io stesso, però in modo molto artigianale, mi ero premurato di cercare di fare un raffronto fra questa tabella stralciata da quella del 1969 e le nuove tabelle. Esiterei a dire che esse coincidono.Non vorrei infliggervi una lettura noiosa e meticolosa. Comunque ho notato che ci sono delle discordanze.

PANDOLFI, *Relatore*. Se mi permette, signor Presidente, la discordanza è tanto più forte rispetto alla tabella annessa alla « 639 », tabella che rimane in vigore per i paesi terzi. Quindi abbiamo quattro tabelle !

PRESIDENTE. Arrivati a questo punto mi sembra opportuno formulare un invito al Governo affinché proceda ad un più approfondito coordinamento. Nel caso specifico, poi, direi che il coordinamento dovrebbe essere fatto nell'ambito del Ministero delle finanze.

Passiamo all'esame degli articoli e della annessa tabella. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, con l'annessa tabella, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, le restituzioni previste all'esportazione dei prodotti dell'industria meccanica dalla legge 5 luglio 1964, n 639, non si applicano ai prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità Economica Europea.

(*È approvato*).

ART. 2.

I prodotti di cui al precedente articolo, esportati verso i Paesi membri della Comunità Economica Europea, sono ammessi alla restituzione di imposizioni interne di fabbricazione e di consumo, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente o indirettamente sulla loro fabbricazione.

La restituzione è corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

TABELLA

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
	CAPITOLO 66.		
ex 66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci numeri 66.01 e 66.02:		
	B. ossature montate, anche con fusto o manico	4	00600
	C. altre parti, guarnizioni ed accessori	1	00610
	CAPITOLO 73.		
ex 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:		
	B. altre lamiere:		
	V. altrimenti foggiate o lavorate	1	00700
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	5	00701
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:		
	A. acciai fini al carbonio:		
	VI. lamiere:		
	d. altrimenti foggiate o lavorate	1	00702
	B. acciai legati:		
	VI. lamiere:		
	b. altre lamiere:		
	4. altrimenti foggiate o lavorate	1	00703
73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	4	00704
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	3	00705
73.21	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:		
	- Non zincati	2	00706
	- Zincati	2	00707
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
	- D'acciai inossidabili	9	00708
	- Altri	1	00709

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio	3	00710
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti	2	00711
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	4	00712
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio	1	00713
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio .	2	00714
73.28	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate	2	00715
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	2	00716
73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	2	00717
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, ma esclusi quelli con capocchia di rame	1	00718
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio	3	00719
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:		
	A. aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	20	00720
	B. altri	5	00721
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili	2	00722
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	3	00723
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché, le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio	3	00724
73.37	Caldaie (esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:		
	- di ghisa	2	00725
	- altri	2	00726

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:		
	- di acciai inossidabili	25	00727
	- altri	2	00728
73.39	Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio	1	00729
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:		
	- di ghisa anche malleabile	2	00730
	- di filo, di lamiere, di nastri o di tubi di ferro e di acciaio	2	00731
	- di acciaio legato	3	00732
	- altri	2	00733
	CAPITOLO 82.		
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano:		
	- vanghe, pale	2	08000
	- picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi	2	08001
	- asce, roncole, e simili utensili taglienti	2	08002
	- falci e falciole, coltelli da fieno e da paglia	2	08003
	- cesoie da siepi, forbici per potare a due mani	2	08004
	- altri	2	08005
82.02	Seghe a mano montate, lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):		
	- di acciai legati e di acciai fini al carbonio	35	08006
	- altri	4	08007
82.03	Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano:		
	- lime:		
	- sbozzate	4	08008
	- finite	5	08009
	- raspe	4	08010
	- tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti . .	3	08011
	- altri	3	08012

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati:		
	- morse, sergenti, e simili	3	08013
	- lampade per saldare, brasare, decapare, e simili . . .	3	08014
	- martelli, mazze ed incudini	3	08015
	- altri	3	08016
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante:		
	A. di metalli comuni:		
	- punte da trapano:		
	- di acciaio rapido	50	08017
	- altri	20	08018
	- frese e teste per fresare:		
	- di acciaio rapido	120	08019
	- altri	10	08020
	- alesatori:		
	- di acciaio rapido	40	08021
	- altri	15	08022
	- utensili per tornire o per tagliare in pezzi	20	08023
	- utensili per tagliare ingranaggi:		
	- di acciaio rapido	90	08024
	- altri	15	08025
	- utensili per maschiare e filettare:		
	- di acciaio rapido	90	08026
	- altri	15	08027
	- brocce, stampi, punzoni:		
	- di acciaio rapido	60	08028
	- altri	20	08029
	- altri	20	08030
	B. di carburi metallici	5	08031
	C. di diamante o di conglomerato diamantifero	5	08032
	D. di altre materie	5	08033
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici	5	08034

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
82.07	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione	150	08035
82.08	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 Kg. o meno	2	08036
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili:		
	A. Coltelli a lama fissa:		
	- di acciaio inossidabile	15	08037
	- altri	2	08038
	B. Coltelli chiudibili di ogni specie:		
	- di acciaio inossidabile	8	08039
	- altri	2	08040
82.10	Lame per i coltelli della voce n. 82.09:		
	- di acciaio inossidabile	15	08041
	- altri	2	08042
82.11	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri); parti staccate metalliche di rasoi di sicurezza:		
	A. Rasoi	2	08043
	B. Lame e coltelli	4	08044
	C. Altre parti e pezzi staccati	4	08045
82.12	Forbici a due branche e loro lame:		
	- di acciaio inossidabile	15	08046
	- altri	2	08047
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure, e simili (comprese le lime da unghie):		
	- tosatrici (forbici a pettine) e loro parti staccate . . .	4	08048
	- altri:		
	- di acciaio inossidabile	10	08049
	- altri	2	08050
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:		
	- di acciaio inossidabile	15	08051
	- altri	4	08052
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14.	3	08053

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
	CAPITOLO 83.		
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni:		
	- serrature	3	08054
	- catenacci e lucchetti	3	08055
	- chiavi finite e non finite	2	08056
	- parti e pezzi staccati	2	08057
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte):		
	- congegni di chiusura automatica per porte	4	08058
	- altri	3	08059
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:		
	- casseforti, cassette e scrigni di sicurezza	1	08060
	- altri	2	08061
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03	2	08062
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	4	08063
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	1	08064
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni	2	08065
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni	1	08066
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni	6	08067
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni	1	08068

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
83.12	Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici	1	08069
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni	3	08070
83.14	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni	1	08071
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione	2	08072
	CAPITOLO 84.		
84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore)	5	08073
84.02	Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore . . .	5	08074
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori	5	08075
84.04	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore	1	08076
84.05	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie:		
	- macchine a vapore a pistone (alternative)	5	08077
	- turbine a vapore	6	08078
	- parti e pezzi staccati	5	08079
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:		
	- motori di propulsione per aerodine	15	08080
	- altri	8	08081
	- parti e pezzi staccati:		
	- di motori di propulsione per aerodine	15	08082
	- altri	6	08083
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche:		
	- turbine idrauliche	4	08084
	- ruote idrauliche ed altre macchine motrici, idrauliche .	4	08085
	- parti e pezzi staccati	3	08086

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.08	Altri motori e macchine motrici:		
	- propulsori a reazione e loro parti e pezzi staccati . . .	100	08087
	- turbine a gas e loro parti e pezzi staccati	25	08088
	- altri motori e macchine motrici e loro parti e pezzi staccati	4	08089
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica	2	08090
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):		
	- pompe aventi un dispositivo misuratore	4	08091
	- altre pompe:		
	- pompe a mano	2	08092
	- pompe a olio, ad acqua e di alimentazione per motori	3	08093
	- pompe per liquidi azionate meccanicamente	4	08094
	- motopompe per liquidi	6	08095
	- pompe da iniezione per motori	7	08096
	- elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	2	08097
	- parti e pezzi staccati	4	08098
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:		
	- pompe e compressori	6	08099
	- generatori a pistoni liberi	6	08100
	- ventilatori e simili	5	08101
	- parti e pezzi staccati	5	08102
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità	8	08103
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per la eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:		
	- bruciatori a combustibili liquidi (polverizzatori) . . .	7	08104
	- bruciatori a combustibili solidi polverizzati o a gas; bruciatori misti	7	08105
	- altri	2	08106
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n 85.11	3	08107

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:		
	– frigoriferi per uso domestico	6	08108
	– mobili frigoriferi	3	08109
	– attrezzature frigorifere	8	08110
	– altri	5	08111
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	3	08112
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:		
	– macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè e di altre bevande calde	7	08113
	– altri	3	08114
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:		
	– apparecchi centrifughi	4	08115
	– apparecchi diversi dai centrifughi	3	08116
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:		
	A. macchine e apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento	9	08117
	B. altri	4	08118
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg. o meno; pesi per qualsiasi bilancia	3	08119
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	2	08120
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:		
	– taglie e paranchi	2	08121
	– binde e martinetti	2	08122

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
	- argani e verricelli:		
	- a mano	2	08123
	- altri	2	08124
	- ascensori, montacarichi e discensori	2	08125
	- trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi	2	08126
	- benne, pinze, grinfe e simili	2	08127
	- gru, portali e ponti scorrevoli	2	08128
	- altri	2	08129
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03	6	08130
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi	4	08131
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29:		
	- trebbiatrici, loro apparecchi ausiliari e loro parti e pezzi staccati; presse da paglia e da foraggio e loro parti e pezzi staccati	2	08132
	- selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli e loro parti e pezzi staccati	2	08133
	- altri e loro parti e pezzi staccati	5	08134
84.26	Mungitrici ed altre macchine ed apparecchi per l'industria del latte	6	08135
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili	2	08136
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura . .	1	08137
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie	3	08138
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari	3	08139

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	3	08140
84.32	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli	3	08141
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	3	08142
84.34	Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei clichés, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, clichés, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)	4	08143
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:		
	A. macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche	5	08144
	B. apparecchi ausiliari per la stampa	4	08145
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili:		
	A. macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali	3	08146
	B. macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili	3	08147
	C. altri	3	08148
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):		
	A. telai per tessitura	4	08149
	B. telai per maglieria	8	08150
	C. telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti	6	08151
	D. apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.) .	3	08152
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):		
	A. macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37	3	08153

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
	B. pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36	2	08154
	C. pezzi staccati ed accessori dei telai, macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 e delle macchine ed apparecchi ausiliari previsti dalla sottovoce A. suindicata:		
	I. navette, platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie:		
	a. navette	3	08155
	b. platine	20	08156
	c. altri:		
	- lame, barrette, licci, maglioni	6	08157
	- aghi:		
	- articolati	80	08158
	- montati	6	08159
	- a becco	50	08160
	II. altri	4	08161
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli	3	08162
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):		
	A. macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico	3	08163
	B. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 Kg.; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico	6	08164
	C. altri	4	08165
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:		
	- macchine per cucire e teste di macchine per cucire . .	18	08166
	- parti e pezzi staccati	8	08167
	- aghi per macchine da cucire	80	08168
84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41	3	08169

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia	1	08170
84.44	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi . .	3	08171
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:		
	– torni, fresatrici e fresatrici-pialle, macchine per tagliare ingranaggi, rettificatrici, smerigliatrici, levigatrici, lucidatrici, affilatrici, lappatrici	5	08172
	– altri	4	08173
84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49 . . .	4	08174
84.47	Macchine utensili – diverse da quelle della voce n. 84.49 – per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili	4	08175
84.48	Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e porta-utensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; porta-utensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano di qualsiasi specie	6	08176
84.49	Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano	5	08177
84.50	Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale	2	08178
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari	15	08179
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione	16	08180
84.53	Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, multiplicatrici, ecc.)	16	08181
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (« stencil »), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.) . .	8	08182
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso	15	08183

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia	3	08184
84.57	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	4	08185
84.58	Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.	4	08186
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo	3	08187
84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali	2	08188
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:		
	A. riduttori di pressione	4	08189
	B. altri	3	08190
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)	20	08191
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):		
	– alberi di trasmissione	3	08192
	– manovelle e alberi a gomito	4	08193
	– ingranaggi	3	08194
	– riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità	3	08195
	– innesti, organi di accoppiamento e giunti di articolazione	3	08196
	– altri	2	08197
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili .	3	08198
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	3	08199

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
	CAPITOLO 85.		
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
	A. macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti	7	08200
	B. trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione	9	08201
	C. convertitori diversi da quelli della sottovoce n. 85.01 A	5	08202
	D. parti e pezzi staccati	5	08203
85.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	2	08204
85.03	Pile elettriche	2	08205
85.04	Accumulatori elettrici	2	08206
85.05	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato) per l'impiego a mano	6	08207
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico	7	08208
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato	6	08209
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamomagneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori	8	08210
85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli	8	08211
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09	3	08212
85.11	Forni elettrici industriali o di laboratori, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare:		
	A. forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per le perdite dielettriche	4	08213
	B. macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare, o tagliare:		
	- rotative (motore dinamo)	6	08214
	- altri	2	08215

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24	6	08216
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	14	08217
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	6	08218
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione; compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e di apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorilevazione, radioscandaglio e radiotelecomando	7	08219
85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi	4	08220
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16	4	08221
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:		
	- di potenza	4	08222
	- altri	50	08223
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione:		
	- apparecchi di protezione contro le sovratensioni; quadri di comando e di distribuzione	6	08224
	- altri	3	08225
85.20	Lampade e tubi elettronici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce lampo	10	08226
85.21	Lampade, tubi e valvole, elttronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati:		
	transistori e simili elementi semiconduttori, montati . .	2.000	08227
	- altri	10	08228

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo	5	08229
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.	2	08230
85.25	Isolatori di qualsiasi materia	3	08231
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	2	08232
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo	4	08233
	CAPITOLO 86.		
86.01	Locomotive e locomotori, a vapore; tender:		
	- locomotive e locomotori, a vapore	7	08234
	- tender	3	08235
86.02	Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna):		
	- ad accumulatori	3	08236
	- a presa di corrente esterna	6	08237
86.03	Altre locomotive e locotrattori	7	08238
86.04	Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:		
	- automotrici elettriche ad accumulatori	3	08239
	- altri	7	08240
86.05	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate:		
	- di acciai inossidabili	10	08241
	- altri	5	08242
86.06	Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore	4	08243
86.07	Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie . . .	3	08244
86.08	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto	3	08245
86.09	Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:		
	A. Carrelli girevoli a due o più assi (boggies), ad un asse (bissels) e simili, e loro parti	3	08246
	B. freni e loro parti	3	08247
	C. assi, montanti o non; ruote e loro parti	3	08248

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
	D. boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti:		
	- con cuscinetti a sfere o a rulli	4	08249
	- altri	2	08250
	E. altri	3	08251
86.10	Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati	2	08252
	CAPITOLO 87.		
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello:		
	A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata:		
	I. di 1.000 cc.	7	08253
	II. di più di 1.000 cc.	5	08254
	B. Trattori agricoli a ruote	7	08255
	C. Altri trattori	7	08256
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:		
	- Azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		
	- per il trasporto di merci e di persone con almeno 10 posti a sedere, comprese le vetture miste e le autoambulanze	7	08257
	- altri	9	08258
	- Azionati da altri motori	5	08259
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, autospazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche, e simili	7	08260
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore	7	08261
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine	9	08262
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso:		
	- Della carrozzeria:		
	- di ghisa o di acciaio non legato	2	08263
	- altri	7	08264

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
	- Altri:		
	- Greggi:		
	- di ghisa o di acciaio non legato	2	08265
	- altri	5	08266
	- Lavorati	7	08267
87.07	Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati	6	08268
87.08	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati	8	08269
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente	9	08270
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	6	08271
87.11	Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi	6	08272
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso	5	08273
87.13	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati . .	3	08274
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati	2	08275
	CAPITOLO 88.		
ex 88.02	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes:		
	- funzionanti con motore a pistone	12	08276
	- funzionanti a turbo reattore e a turbo elica	60	08277
ex 88.03	Parti e pezzi staccati degli apparecchi della voce n. 88.02 . .	40	08278
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati	2	08279
	CAPITOLO 90.		
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia	18	09000
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)	8	09001

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
90.10	Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo Capitolo; apparecchi di fotocopia per contatto; bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole; schermi per proiezioni	15	09002
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri	7	09003
90.15	Bilance sensibili a un peso di 5 centigrammi o meno, con o senza pesi	8	09004
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili	20	09005
90.17	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici	20	09006
90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili)	8	09007
90.20	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento	8	09008
90.22	Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)	4	09009
90.23	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	20	09010
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14	6	09011
90.25	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi	8	09012

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura:		
	- di gas	8	09013
	- di liquidi	8	09014
	- di elettricità	8	09015
90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi	8	09016
90.28	Strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi . .	8	09017
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci	5	09018
	CAPITOLO 91.		
91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)	15	09019
	CAPITOLO 92.		
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico	8	09020
	CAPITOLO 93.		
93.01	Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi	1	09021
93.02	Rivoltelle e pistole	20	09022
93.03	Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.01 e 93.02)	20	09023
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.	20	09024
93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	6	09025
93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01	15	09026

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce	3	09027
	CAPITOLO 94.		
94.02	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc. poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti	4	09028
ex 94.03	Altri mobili e loro parti:		
	- armadi di classificazione, schedari, carrelli a tavolino per trasportare schede ed altri documenti, e simili mobili per ufficio e loro parti, di metalli comuni	4	09029
	CAPITOLO 97.		
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili	4	09030
97.03	Altri giocattori: modelli ridotti per divertimento	2	09031
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)	1	09032
97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04	1	09033
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia . .	1	09034
97.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti . .	1	09035
	CAPITOLO 98.		
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)	6	09036
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)	4	09037

(1) I prodotti sono indicati secondo la nomenclatura della tariffa dei dazi doganali vigente alla data del 19 novembre 1969.
(2) In lire per chilogrammo.

(*È approvata*).

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I dazi doganali, il cui esonero è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, che dà attuazione, tra l'altro, alla direttiva n. 69/73/CEE adottata dal Consiglio delle Comunità Europee il 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, vanno esclusi dall'ammontare delle restituzioni previste nella tabella annessa alla presente legge per le esportazioni verso i Paesi terzi.

Dal predetto ammontare vanno esclusi, altresì, i dazi doganali il cui rimborso è rifiutato in conformità della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee richiamata al comma precedente ».

(*È approvato*).

ART. 4.

La restituzione di cui al precedente articolo 2 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzioni e di abbuono di diritti all'esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

(*È approvato*).

ART. 5.

Per la risoluzione delle controversie relative alle restituzioni di cui al precedente articolo 2, sorte tra le dogane e gli esportatori, si applicano le disposizioni vigenti per la risoluzione delle controversie doganali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, nonché per le modalità relative alla concessione delle restituzioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di restituzione dei dazi doganali all'esportazione.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle esportazioni effettuate a seguito di impegni contrattuali assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali rimangono in vigore le aliquote di restituzione previste dalla legge 5 luglio 1964, n. 639.

(*È approvato*).

ART. 7.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Aiardi: Provvedimenti per le banche popolari cooperative (421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Aiardi: « Provvedimenti per le banche popolari cooperative ».

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgere la relazione.

SERRENTINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi ! Allo scopo di facilitare lo sviluppo delle società cooperative in tutti i settori produttivi recentemente, con legge del 17 febbraio 1971, n. 127, sono stati ampliati i limiti azionari dei singoli soci fino alla concorrenza di 4 milioni di lire per le cooperative di conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché per tutte le cooperative di produzione e di lavoro. Il provvedimento è stato preso per arricchire il patrimonio del sistema cooperativo, oltre ad aggiornare determinati valori monetari, che erano rimasti bloccati nel tempo. Con quel provvedimento, però, si era escluso l'intervento nel settore finanziario. Quello che viene oggi in discussione è il provvedimento a favore delle banche popolari cooperative.

Si tratta di un provvedimento che è stato sollecitato con costanza dalle parti interessate e molto sentito nel settore; esso interessa 185 complessi bancari cooperativi. Per quanto riguarda la distribuzione nazionale delle cooperative bancarie, vorrei aggiungere che esse hanno avuto una origine nel settentrione negli anni 1865-1880, ma successivamente hanno trovato sviluppo e incremento anche nel centro Italia e nel meridione, tanto è vero che negli ultimi venti anni la maggioranza degli sportelli delle banche cooperative si è stabi-

lita appunto in queste ultime due zone. In sintesi, oggi abbiamo 80, 33, 50 e 22 banche cooperative rispettivamente nel settentrione, nell'Italia centrale, nel meridione e nell'Italia insulare.

Si è creato un certo equilibrio nel settore e il sistema di cooperazione trova sviluppo anche nel campo finanziario. La presenza così capillare di sportelli delle banche cooperative ha sempre costituito un elemento di espansione economica nelle zone interessate, incentivando un risparmio non sollecitato da altre attività di carattere finanziario e bancario. Le banche cooperative sono benemerite anche dal punto di vista del nostro sviluppo collettivo, in quanto hanno creato un migliore rapporto ed equilibrio fra consumi e risparmio.

Oltre allo sviluppo nel settore, occorre considerare che l'ultimo provvedimento in materia è quello del 25 febbraio 1960, n. 164, per quanto riguarda la possibilità di sottoscrizione di azioni delle banche cooperative. Dal 1960 al 1972 il patrimonio delle banche cooperative, fra capitali e riserve, è passato da 45 a 190 miliardi. Quella che ci interessa più da vicino è la massa del risparmio manovrata dalle banche cooperative, che ha raggiunto alla fine del 1972 una cifra superiore ai 7 mila miliardi. La manovra di una siffatta massa monetaria diventa un elemento assai importante dal punto di vista del contributo al nostro sviluppo. Esistono delle difficoltà in proposito per gli obblighi particolari che hanno le cooperative, nel senso di offrire garanzie e quindi depositare titoli e contanti, avendo un capitale sproporzionato a quello che è l'impegno nel settore finanziario. In effetti, poi, tali fondi di garanzia sono forse più controllati che non nel caso di complessi bancari di altro tipo. Alla fine del 1971 il rapporto impieghi-depositi in queste banche è sceso al 55,4 per cento, delineando una tendenza esistente in sede nazionale di rilassamento nei confronti degli impieghi.

In questo caso dal 60 per cento del 1969 siamo scesi al 55 per cento, anche per l'assorbimento di quei fondi di garanzia che sono particolarmente controllati dalla Banca d'Italia nei confronti del sistema bancario cooperativo e popolare.

Da ultimo vorrei farvi osservare che le riserve obbligatorie delle banche popolari, alla fine del 1972, erano costituite da una massa di 1504 miliardi, il che significa un blocco non indifferente di fondi.

Avevo raccolto, in sede referente, alcune osservazioni, e mi faccio carico, ora, di dare una risposta al gruppo comunista che, attraverso il collega Vespignani, le aveva portate avanti. Essi si riferivano a dei casi di intervento della Banca d'Italia per fare assorbire determinate Banche popolari cooperative minori nell'ambito di complessi più grandi. Per il caso specifico citato, da parte mia è stato espletato un interessamento. Si parlava della Banca popolare di Castelfranco assorbita dalla Banca popolare di Modena: effettivamente, sotto gli aspetti formali in modo particolare, è avvenuta un'operazione che lede, da un punto di vista generale, il vero concetto di autonomia di queste banche cooperative. Esse hanno una caratteristica di natura locale di specializzazione intermedia in finanziamenti. Ecco che l'assorbimento può essere una soluzione di carattere finanziario ma non risolve il problema per cui era nato questo complesso bancario, per cui si era sviluppato e per cui aveva un significato in una certa zona. Quindi il Ministero del tesoro dovrebbe vigilare con maggiore attenzione su questi processi, anche perché abbiamo un Istituto centrale delle banche popolari italiane che può intervenire e aiutare determinati complessi di carattere minore.

Per quanto riguarda questo tipo d'operazioni, si consiglia di istituire una collaborazione più stretta fra i vari complessi bancari, particolarmente in vista dei servizi generalizzati che hanno tutti gli istituti bancari e per una riduzione dei costi onde rendere competitiva l'offerta del loro denaro sul mercato finanziario.

Per tornare più specificamente al provvedimento al nostro esame, e per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 1 – che è sostanziale – della proposta di legge, io avevo già manifestato, in sede referente, la mia perplessità, dicendo che è vero che dal 1960 al 1973 son passati tredici anni, ma in certi casi quadruplicare addirittura la possibilità di aumento della sottoscrizione, mi sembrava esagerato. Quindi si era incerti fra il raddoppio e la triplicazione. Questo per dare ampio spazio alla sottoscrizione e per far concorrere maggiormente il capitale di rischio alla costituzione del capitale sociale di queste banche cooperative. Comunque il fatto di avere un certo numero di azioni non ha conseguenze sui minori azionisti perché l'articolo 6 della legge n. 105 sull'ordinamento delle banche popolari è vincolante, per cui uno può posserere cento azioni e un altro una sola azione ed entrambi hanno parità di voto nell'assemblea agli effetti della determinazione della politica bancaria dell'istituto. Quindi non ci sono problemi. Però una limitazione alla concorrenza del ca-

pitale è giudicata equilibratrice. Per cui, in considerazione dei fondi raccolti e degli impegni, si pensa che sarebbe bene triplicare: e in questo senso preannuncio un emendamento alla proposta di legge. Esso ricalca integralmente l'articolo 1 del provvedimento, sostituendo però le cifre. Per maggior chiarezza, ne do lettura: Articolo 1.: « L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è sostituito dal seguente:

« Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni, per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni ».

Raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento con le modifiche da me proposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VISENTINI. Chiedo scusa ai colleghi se prendo la parola con tanta frequenza. Ma il problema è proprio quello citato per ultimo dall'onorevole Serrentino, cioè i limiti del possesso azionario delle banche popolari. Per quanto riguarda la loro natura, bisogna dire che son banche come tutte le altre; nell'esercizio del credito non vedo nessuna distinzione, anche se è credito a breve termine. Banche, non istituti: quindi articolo 5 della legge bancaria, non articolo 41. Insomma, le banche popolari sono quello che sono e quindi sono tenute a svolgere un certo tipo di lavoro. Fanno lo stesso tipo di credito delle altre, solo che, operando in centri minori e molte volte in campagna, fanno un credito minore, ma non per ragioni istituzionali (anche le Casse di risparmio fanno lo stesso tipo di credito). Quindi sono banche come tutte le altre: fanno parte della categoria delle banche private in quanto non fanno capo a istituti di diritto pubblico. Il problema è che hanno il limite del possesso azionario. Allora, perché oggi, attraverso una iniziativa parlamentare, viene chiesto un aumento? Indubbiamente, anche se non riteniamo che il milione di allora possa equivalere ai 4 di oggi, c'è una certa forma di adeguamento; ma sarebbe molto più basso se fosse solo in relazione alla mutata capacità di acquisto della moneta, cioè all'indice dei prezzi al minuto o all'ingrosso. Evidentemente c'è anche la volontà di allargare il limite quantitativamente.

Io credo che le richieste vadano accolte. Ma pregherei l'onorevole Serrentino di vedere se non sia ancora il caso di restringere il proposto aumento. Quale può essere l'inconveniente? Noi abbiamo alcune banche popolari, specialmente le maggiori, quelle più vecchie, fondate da Luzzatti e da altri in quel periodo (circa cento anni fa), che hanno effettivamente molti azionisti: 16.000, 15.000, 4.000 azionisti. Poi vi sono altre banche popolari, più recenti che effettivamente sono in mani piuttosto ristrette e limitate: cioè, sotto la forma della Banca popolare, c'è un controllo di gruppi piuttosto ristretti, anche se con qualche intestazione di comodo. Allora l'allargamento del possesso azionario toglie l'incentivo a rendere veramente popolare la banca. La ragione del nome « popolare » sta solo nell'azionariato, non nell'attività che svolgono, come qualche volta si equivoca. L'allargamento del possesso azionario toglie l'incentivo a frazionare il capitale fra tanti azionisti. Proprio quelle che oggi sono in mano di una famiglia, di un gruppo ristretto, eccetera, potendo arrivare a 4 milioni per ciascuno di possesso azionario, hanno meno incentivo a frazionare la distribuzione delle azioni, come dovrebbe invece essere nella natura stessa delle banche popolari.

Quindi io sarei d'accordo sulle cifre dell'onorevole Serrentino o addirittura anche più ristrette. Cioè raddoppierei quelle attuali, non andrei oltre. Ma è una opinione, ed io mi rimetto a quella del relatore, se egli ritiene diversamente.

Questo tenendo anche conto che i dividendi delle Banche popolari non hanno cedolare, almeno fino al 1973; poi vedremo con le nuove leggi. Quindi l'allargamento del possesso azionario estende un'agevolazione che oggi ha una certa sua portata. Perché praticamente è come se fossero azioni nominative (o al portatore) senza neanche la cedolare secca. Per queste ragioni mi associo, eventualmente con spirito più restrittivo ancora, alle osservazioni del Relatore onorevole Serrentino.

RAFFAELLI. Dopo tutto quello che è stato detto sul provvedimento, credo ci sia poco da aggiungere. Comunque mi pare che convivano, su questa materia, le perplessità dell'onorevole Visentini e la prudenza dell'onorevole Serrentino. Però l'adeguamento delle quote

sociali – credo impropriamente chiamate quote azionarie – si rende necessario: e per motivi di aggiornamento del rapporto fra il capitale versato e la massa fiduciaria, e per la propensione, che oggi ci può essere, ad aumentare il capitale sociale o capitale di rischio.

Le osservazioni dell'onorevole Visentini sono tutte accettabili e forse, approfondendo l'argomento, se ne troverebbero altre per sottolineare che c'è una certa situazione nella stratificazione storica di queste banche, che sono popolari non dal punto di vista dell'attività, ma soltanto per una definizione giuridica, in quanto sono sorte a larga base di massa e si sono successivamente piramidalizzate, per cui oggi hanno una base teorica e uno *staff* manageriale molto ristretto; ci sono poi altre banche popolari, sorte successivamente a base molto ristretta, sfruttando la denominazione e alcune sia pur modeste facilitazioni. In genere i vecchi soci non hanno certamente l'intenzione di far partecipare altri, per cui il provvedimento servirà a sbarrare l'ingresso ai nuovi soci: chi ci sta già, verserà gli aumenti e terrorizzerà gli altri inducendoli a non entrare, poiché la quota sociale è più alta.

VISENTINI. Questo è un massimo, non un minimo: il fatto è che non hanno bisogno di chiamare altri soci.

RAFFAELLI. Ciò entra in conflitto con lo spirito cooperativo originario, che tali banche dovrebbero mantenere. Questa è la realtà in cui si è sviluppata questa forma associativa nelle varie epoche e soprattutto nelle varie zone del paese, con strutture e incentivi diversi, in special modo con l'avvento di certe regioni a statuto speciale.

Ritengo obiettivamente giusta e necessaria una modesta elevazione. Non penso che si debba arrivare alla triplicazione, ma si potrebbe approvare il raddoppio del limite massimo della quota sociale, proprio per non avere delle remore alla funzionalità media del sistema, affinché queste banche possano adeguare il proprio capitale all'ampiezza della massa del risparmio. Sono dell'avviso che per questi istituti, come per le casse rurali e artigiane e per il risparmio delle imprese cooperative non di credito, occorrerebbe disciplinare la necessità di raccolta del risparmio di esercizio e anche di medio periodo, di quelle risorse cioè che o non affluiscono al sistema produttivo, o sono canalizzate in maniera peggiore di quanto non farebbe una banca popolare.

In conclusione, con l'auspicio che quanto prima sia avviato il discorso più vasto della disciplina di tutto il settore del risparmio e del credito cooperativo, esprimiamo il parere favorevole al testo secondo la formulazione del relatore Serrentino, che è riduttiva.

VISENTINI. Per quanto riguarda il testo proposto dal relatore, credo che occorra eliminare il riferimento al diritto d'opzione: nel codice civile non esiste il diritto d'opzione in materia di cooperative. Il diritto d'opzione è previsto per le società per azioni, ma non è richiamato nella normativa vigente per le cooperative, che ogni anno debbono stabilire il valore effettivo delle azioni e assegnarle. In altri termini non esiste un diritto d'opzione per i vecchi soci.

SERRENTINO, *Relatore*. Per le società cooperative c'è la possibilità di trasformarsi, come è successo per una di esse.

VISENTINI. Quella banca non è più, in effetti, una cooperativa ma ha mantenuto il nome di « Banca popolare ». Per alcune norme transitorie, le banche popolari trasformandosi potevano conservare il nome. Il problema comunque è ora risolto e c'è soltanto una Banca popolare, che mantiene la denominazione « popolare » come ricordo storico, mentre tutte le altre sono cooperative. Non prendiamo in considerazione quella bnca, che è una società per azioni e quindi non ha limiti al possesso azionario. Per le cooperative non è previsto il diritto d'opzione e non possiamo inserire il principio in una norma di questo genere.

RAFFAELLI. La denominazione di « azioni » è impropria: dovrebbero chiamarsi, sulla base della legge del 1947, « quote sociali ».

VISENTINI. I titoli delle società per azioni hanno natura giuridica diversa: sono rappresentitivi, mentre per le cooperative si tratta di quote sociali, chiamate però azioni.

RAFFAELLI. La denominazione riportata nella legge è di « quote sociali », proprio per delineare il carattere assolutamente diverso: si tratta di capitali la cui rappresentanza è data dalla presenza fisica e non da altri strumenti.

VISENTINI. Comunque le quote possono essere rappresentate da un certificato azionario; quello che va tolto è il diritto di opzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SERRENTINO, *Relatore*. Mi riferisco all'osservazione dell'onorevole Visentini per precisare ciò che egli stesso ha successivamente evidenziato: esiste un solo caso in cui una banca denominata popolare non è di carattere cooperativo. Si tratta di una eccezione che non ha attinenza con il contenuto della presente legge, essendo esclusa da qualsiasi beneficio di carattere fiscale a favore delle banche cooperative.

Ciò che ha consigliato il raddoppio è lo sviluppo che c'è stato, per cui i depositi sono passati da mille a 7 mila miliardi in 10 anni; analogo sviluppo, peraltro, s'è avuto nel campo degli investimenti, per cui dovremmo moltiplicare la vecchia quota di 500 mila lire di 10 anni fa per 7 volte. Fa diminuire questo rapporto il fatto che i valori monetari non sono scattati in uguale misura, per nostra fortuna.

Per quanto ha affermato, poi, l'onorevole Raffaelli sull'autonomia delle banche popolari, mi dispiace che non fosse presente l'onorevole Vespignani, che è al corrente del fatto che ho interessato il Ministero del tesoro per i fatti avvenuti; sono stati svolti degli accertamenti e ho definito non condividibile il sistema di assorbimento da parte delle banche cooperative maggiori nei confronti delle banche cooperative minori, perché ciò riduce quella funzione particolare che ogni banca cooperativa svolge in particolari zone geografiche. Per quanto riguarda l'ultima osservazione dell'onorevole Visentini, sono d'accordo per sopprimere le parole « o dall'esercizio del diritto di opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio ».

Comunque vorrei far presente che la legge del 1960 riportava integralmente questa dizione. Io mi sono riferito ad un controllo dei precedenti e su di essi avevo formulato il mio emendamento. Quindi, nulla in contrario a che l'emendamento stesso venga modificato, con la cancellazione delle parole: « o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio », fermandosi alle parole: « ...a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita ».

Cioè un utilizzo dei fondi di riserva straordinaria, che, a un certo momento, possono far ridistribuire ai soci delle azioni a titolo gratuito. Rimane fermo il periodo successivo che recita: « In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni ».

Insisterei sui valori espressi dal mio emendamento, senza un ulteriore ridimensionamento.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo. Non ha nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2093, è sostituito dal seguente:

« Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire quattro milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire due milioni, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire quattro milioni ».

Il relatore onorevole Serrentino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2093, è sostituito dal seguente:

« Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 2.

La legge 25 febbraio 1960, n. 164, è abrogata.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata in fine di seduta a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni in materia di tasse automobilistiche (1970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni in materia di tasse automobilistiche ».

L'onorevole Borghi ha facoltà di svolgere la relazione.

BORGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi ! Si tratta di un provvedimento molto semplice di adeguamento del nostro regime fiscale, relativo alle tasse automobilistiche, per quanto riguarda alcuni autoveicoli (quelli che servono come fuoristrada per i lavori agricoli e quelli a trazione elettrica). Il provvedimento equipara al regime fiscale interno il trattamento degli autoveicoli di provenienza estera. Mi rimetto alla relazione del Governo che accompagna il disegno di legge, peraltro molto chiara e semplice, per chiedere l'approvazione della Commissione sul provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

All'articolo 20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e all'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono soppresse, rispettivamente, le parole « di fabbricazione italiana » e « di produzione nazionale ».

(*È approvato*).

ART. 2.

In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro delle finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli isituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 (1718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 ».

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Onorevoli colleghi ! L'oggetto del provvedimento al nostro esame è rappresentato dalla estensione alla Società euronea per il finanziamento di materiale ferroviario (denominato Eurofima) di agevolazioni tributarie e finanziarie già previste per la Banca europea degli investimenti, per la CECA e per l'Euratom, e in genere per altre istituzioni internazionali a cui l'Italia partecipa, in relazione alle operazioni finanziarie svolte per il conseguimento degli scopi sociali.

Due parole sul destinatario delle provvidenze di cui al disegno di legge n. 1718. Come ho detto, si tratta dell'Eurofima, società europea per il finaziamento del materiale ferroviario, che è stata costituita con una convenzione firmata il 20 ottobre 1955 a Berna fra quattordici paesi europei. Sono paesi della Comunità, paesi dell'EFTA e c'è anche la Jugoslavia. La convenzione ha poi alcuni allegati di qualche rilievo: lo statuto della società, il protocollo addizionale della con-

venzione e il protocollo di firma della convenzione.

Questi strumenti sono stati poi ratificati nel nostro paese con la legge di ratifica e di esecuzione del 26 febbraio 1958, n. 348.

La ragione sociale dell'Eurofima è definita dall'articolo 1 dello statuto. Si tratta di una società per azioni, retta dalla convenzione internazionale di cui ho fatto cenno e dallo statuto. L'oggetto è precisato dall'articolo 3. Si tratta in sostanza di fornire materiale rotabile unificato agli enti ferroviari dei paesi che hanno sottoscritto la convenzione. Per raggiungere tale scopo la società si procura i concorsi finanziari necessari, indipendentemente dai propri capitali, a mezzo di prestiti, ed effettua tutte le operazioni commerciali e finanziarie utili alla realizzazione dei suoi scopi.

In sostanza le operazioni finanziarie poste in essere dall'Eurofima sono operazioni finanziarie attive, cioè crediti per forniture alle amministrazioni ferroviarie dei paesi soci; e operazioni finanziarie passive, riguardanti cioè la provvista di mezzi finanziari mediante il ricorso al mercato finanziario.

Proprio per rendere possibili le operazioni finanziarie passive, l'Eurofima ha chiesto di poter avere, anche nel nostro paese, per il ricorso al mercato finanziario, le agevolazioni che già ottiene sugli altri mercati dei paesi soci e su altri in genere. Ed è appunto per corrispondere a questo intento, che tra l'altro risulta chiaramente dalla convenzione istitutiva, che il Governo presenta il provvedimento al nostro esame.

Faccio presente che già nello statuto della società (e segnatamente all'articolo 7) sono previste delle particolari agevolazioni fiscali. Quindi il principio di esse è già contenuto negli strumenti che noi abbiamo sottoscritto nel 1955; ed altre agevolazioni sono ulteriormente previste nell'articolo 1 del protocollo addizionale.

Venendo ora rapidamente al contenuto delle provvidenze, devo dire che il Governo ha scelto la strada di applicare per analogia agevolazioni fiscali già previste da due leggi vigenti nel nostro paese. Si tratta della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, che riguarda il trattamento tributario della Banca europea degli investimenti. In particolare sono due le agevolazioni. La prima riguarda gli interessi corrisposti dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario, in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli, che sono esenti da qualsiasi imposta diretta. La seconda riguarda le operazioni della società stessa, che sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti all'erario, fatta eccezione per le cambiali, che vengono sottoposte a imposta di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire. La seconda legge che prevede, per la Banca europea degli investimenti, per la CECA, per l'Euratom, e in genere per le istituzioni finanziarie a cui l'Italia partecipa, particolari agevolazioni, è la legge n. 1380 del 6 dicembre 1965. Le agevolazioni previste consistono nella estensione ai titoli in lire italiane emessi dalle comunità e istituzioni finanziarie internazionali delle disposizioni di cui all'articolo 29 - primo comma - del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Il provvedimento al nostro esame estende appunto alle operazioni dell'Eurofima le provvidenze stabilite per le istituzioni finanziarie internazionali, in particolare per la BEI, la CECA e l'EURATOM (leggi 31 ottobre 1961, n.n. 1231; 16 agosto 1962, n. 1333; 6 dicembre 1965, n. 1380).

Debbo riscontrare una certa coerenza fra le operazioni per le quali l'Eurofima invoca le agevolazioni e le finalità istituzionali stabilite dalla convenzione del 1955 e registrare una analogia fra queste agevolazioni e quelle già concesse alle organizzazioni internazionali similari. Sottolineo anche la compatibilità delle provvidenze da concedere all'Eurofima con le norme della riforma tributaria. Ho compiuto una analisi sulla compatibilità con la tassa di bollo in misura proporzionale dello 0,10 per mille, con quanto disposto dal decreto delegato n. 642: in pratica si tratta di applicare in questo caso l'articolo 10, parte prima del testo allegato al decreto.

Mi sembra di dover suggerire che negli articoli 1-2-3 si menzioni in maniera più esatta la denominazione della società, in quanto la convenzione, lo statuto e il protocollo aggiuntivo menzionano sempre, dopo le parole « Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario », l'altra « Eurofima ». Mi sembra che si debba riportare questa dizione. Detto ciò, prego la Commissione di approvare il provvedimento, che ci è assegnato in sede legislativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VISENTINI. Noi ci troviamo di fronte ad una proposta di esenzione, mentre la legge delega sulla riforma tributaria vorrebbe sopprimere tutte le esenzioni: come fatto di co-

stume è un po' singolare. Credo che altri provvedimenti di esenzione stiano per abbattersi su questa Commissione, con l'adesione del Ministero delle finanze. Io sono del parere che si debba difendere il principio della legge delega.

Preannuncio perciò il seguente emendamento sotto forma di articolo aggiuntivo:

« Le agevolazioni tributarie concesse con la presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, nn. 1 e 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 », in modo che il provvedimento non sia sottratto a quella che è la revisione complessiva del regime di agevolazioni.

VESPIGNANI. Le ferrovie dello Stato si considerano facenti parte della Repubblica italiana? Pare che contestino l'IVA, applicandola in maniera ilare e spensierata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PANDOLFI, *Relatore*. Sono favorevole alla sostanza dell'emendamento Visentini, che riproduce clausole che abbiamo già altre volte introdotto. Non avevo proposto un emendamento di questo genere, perché mi sembrava che la materia, essendo legata ad un rapporto internazionale, rientrasse in un ambito che normalmente si tiene al di fuori delle norme che hanno riferimento soltanto alla disciplina del nostro diritto interno.

Debbo aggiungere che analogamente non avevo fatto una osservazione, che formulo ora per uno scrupolo interpretativo: nell'articolo 2 è testualmente ripresa la legge n. 1231 che si riferisce alle operazioni della BEI; mentre queste ultime, però, sono operazioni di una banca e quindi circoscritte in maniera definita, le operazioni Eurofima non sono operazioni bancarie. Sottolineo che le operazioni di cui al presente provvedimento sono soltanto quelle finanziarie e non altre: le operazioni commerciali di vendita da parte di Eurofima del materiale rotabile alle ferrovie degli stati sottostanno alla disciplina generale dell'IVA. Fra l'altro l'articolo 7 dello statuto Eurofima prevede espressamente che gli stati che sottoscrivono l'accordo si impegnano a dare un certo trattamento tributario. In questo caso non abbiamo quindi nessun regime di deroga. Fra l'altro anche le agevolazioni stabilite per la BEI sono soggette alla legge delega, per cui per la formula proposta non dovrebbero esserci difficoltà.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'articolo 2 è sufficiente l'interpretazione data dal relatore, oppure è necessario presentare un apposito emendamento?

PANDOLFI, *Relatore*. È opportuno parlare di « operazioni finanziarie ». C'è un parallelismo molto stretto con la legge n. 1231, è detto nella relazione ministeriale e io stesso ho chiarito questo elemento di analogia nella relazione orale, per cui l'emendamento potrebbe anche essere superfluo, ma se il Presidente desidera che l'interpretazione venga formulata con un emendamento, per un maggior rigore legislativo, propongo di aggiungere all'articolo 2, dopo la parola « operazioni » l'altra « finanziarie ».

Formalizzo anche gli altri emendamenti, che ho già preannunciato, nel senso di aggiungere agli articoli 1, 2 e 3 dopo le parole « Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario » la parola « (Eurofima) », così come è scritto negli accordi internazionali sottoscritti dal nostro paese nel 1955.

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie tutti gli emendamenti preannunciati dal relatore e dal deputato Visentini.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Gli interessi corrisposti dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Il relatore, onorevole Pandolfi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole « ... Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario » *l'altra* « (Eurofima) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che a seguito dell'emendamento testé approvato risulta così formulato:

ART. 1.

Gli interessi corrisposti dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) in dipendenza dei prestiti

contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le operazioni effettuate dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti all'erario fatta eccezione per gli effetti cambiari i quali sono soggetti all'imposta di bollo lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Il relatore onorevole Pandolfi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole « Le operazioni » *l'altra* « finanziarie ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole relatore ha presentato inoltre il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole « Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario » *l'altra* « (Eurofima »).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 che a seguito degli emendamenti testè approvati risulta così formulato:

ART. 2.

Le operazioni finanziarie effettuate dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti all'erario fatta eccezione per gli effetti cambiari i quali sono soggetti all'imposta di bollo lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario le disposizioni di cui all'articolo 29 - primo comma - del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole « Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario » *l'altra* « (Eurofima) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 che a seguito dall'emendamento testè approvato risulta così formulato:

ART. 3.

Sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) le disposizioni di cui all'articolo 29 - primo comma - del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

(*È approvato*).

L'onorevole Visentini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo l'articolo 3 il seguente:

ART. 4.

Le agevolazioni tributarie concesse con la presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, numeri 1 e 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione.

Proposta di legge Scotti ed altri: « Limiti operativi della sezione credito indu-

striale della Banca nazionale del lavoro » (1120):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 28
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Emissione di biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000 » (*approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1904).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Autorizzazione a vendere all'ospedale civile Umberto I, con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex ospedale baraccato », sito in detto comune » (1502).

Presenti 31
Votanti 18
Maggioranza 10
Voti favorevoli 18
Voti contrari . . . . —

Hanno dichiarato di astenersi 13 deputati.

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 » (1569).

Presenti 31
Votanti 18
Maggioranza 10
Voti favorevoli 17
Voti contrari 1

Hanno dichiarato di astenersi 13 deputati.

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati » (1572).

Presenti 31
Votanti 18
Maggioranza 10
Voti favorevoli 18
Voti contrari . . . . . —

Hanno dichiarato di astenersi 13 deputati.

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Aiardi: « Provvedimenti per le banche popolari cooperative » (421).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 31
Voti contrari . . . . —

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modificazioni in materia di tasse automobilistiche » (1790).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 31
Voti contrari . . . . . —

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » (1718).

Presenti 31
Votanti 18
Maggioranza 10
Voti favorevoli 18
Voti contrari . . . . —

Hanno dichiarato di astenersi 13 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Borghi, Buzzoni, Cascio, Castellucci, Cirillo, Colucci, Dal Sasso, Gastone, Giovannini, La Marca, Malfatti, Beccaria, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Pascariello, Pellicani Giovanni, Postal, Lapenta, Raffaelli, Rende, Sanza, Sboarina, Serrentino, Sinesio, Spirelli, Terraroli, Vespignani, Luraschi, Vincenzi, Visentini.

Si sono astenuti - sui provvedimenti 1502, 1569, 1572 e 1718:

Buzzoni, Cascio, Cirillo, Colucci, Gastone, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO